

ASSEMBLEA
REGIONALE
SICILIANA

QUADERNI LEGISLATIVI


Normativa regionale in materia di tutela e valorizzazione della famiglia

A cura
Incarico speciale
Controllo parlamentare
e Testi unici

Sebastiano Di Bella
Renato Gullo
Laura Annolino



QUADERNO 7



A cura
Incarico speciale Controllo parlamentare e Testi unici
Sebastiano Di Bella
Renato Gullo
Laura Annolino

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

**Normativa regionale in materia di
tutela e valorizzazione della famiglia**

INDICE

| | |
|---|--------|
| <i>Introduzione</i> | pag. 9 |
| <i>Avvertenza</i> | » 11 |
| Legislazione regionale | |
| <i>Legge regionale 28 aprile 2003, n. 6 "Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali".</i> | » 15 |
| <i>Legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia".</i> | » 17 |
| Normativa d'attuazione | |
| <u>Interventi e garanzie creditizie (articolo 3)</u> | |
| <i>Decreto presidenziale 150 del 25 maggio 2004 "Criteri di accesso al contributo di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10".</i> | » 35 |
| <u>Interventi abitativi (articolo 4)</u> | |
| <i>Decreto assessoriale 1571 del 14 giugno 2004 "Criteri, parametri e modalità di accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003".</i> | » 54 |
| <u>Tutela della maternità e della vita nascente (articolo 6)</u> | |
| <i>Decreto assessoriale 832 del 31 marzo 2004 "Criteri e priorità per l'erogazione del bonus per ogni nascituro, ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10".</i> | » 73 |
| <i>Circolare assessoriale 28 aprile 2004, n. 4, articolo 6, ex legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia".</i> | » 79 |

| | |
|--|-----|
| Circolare assessoriale 19 maggio 2004, n. 5, articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia"- bonus di euro 1.000,00". | 84 |
| Circolare assessoriale 9 settembre 2004, n. 12, "Bonus di 1.000 euro ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10". | 87 |
| <u>Concorso alle spese per le adozioni internazionali (articolo 7)</u> Decreto assessoriale 833 del 31 marzo 2004 "Criteri per l'accesso e l'erogazione del contributo per le spese sostenute dalle famiglie adottive per le adozioni internazionali, di cui all'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10". | 89 |
| <u>Centri d'accoglienza (articolo 9)</u> Decreto assessoriale 831 del 31 marzo 2004 "Modalità di accesso ai contributi per la copertura delle spese di primo impianto per centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10". | 95 |
| <u>Registro associazioni di solidarietà familiare (art. 16)</u> Decreto assessoriale 2759 del 23 ottobre 2003 "Istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare". | 106 |
| Decreto assessoriale 835 del 31 marzo 2004 "Disciplina relativa alle modalità di tenuta del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare". | 108 |
| <u>Osservatorio permanente sulla famiglia (articolo 18)</u> Decreto assessoriale 834 del 31 marzo 2004 "Istituzione dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'art. 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10". | 117 |

Legislazione nazionale

Legge 24 novembre 2003, n. 326 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”*.

127

INTRODUZIONE

In un periodo storico di grandi cambiamenti e di forte crescita della società civile, caratterizzato da un incessante sviluppo della tecnologia e da una presenza dei mezzi di informazione sempre più capillare e condizionante, è concreto il rischio che gli individui perdano di vista i propri essenziali punti di riferimento. Tra questi, ai primi posti è compresa senza dubbio la famiglia, intesa come primario e fondamentale nucleo di aggregazione, come comunità embrionale in seno alla quale, sin dall'infanzia, si apprendono i valori fondanti per la futura vita di relazione.

Secondo quanto disposto dagli articoli 2, 29 e 31 della Costituzione, "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità", "riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" ed "agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riferimento alle famiglie numerose". Nel quadro dell'attuale definizione di welfare, la famiglia è lo strumento centrale e più efficace per rafforzare la coesione e contrastare i fenomeni di disgregazione nelle nostre società. Adeguate politiche sociali devono intervenire laddove necessario a sostegno e difesa dei nuclei familiari per una migliore qualità della vita, per promuovere una cultura di responsabilità e di partecipazione civica, per dare adeguate risposte alle esigenze delle nuove generazioni.

Nel perseguire tali obiettivi, invero, non si può prescindere da una attenta osservazione delle tendenze prevalenti nella società, che vedono in aumento il numero delle unioni non convenzionali, a causa di molteplici fattori, non soltanto economici ma anche culturali. Il processo di "modernizzazione" dei rapporti di coppia impone, pertanto, una approfondita valutazione dei modelli globali di sviluppo, che tenga conto, tra l'altro, di alcuni elementi fondamentali:

la parità di trattamento deve essere assicurata a tutti i cittadini, senza discriminazioni culturali, religiose o razziali;

gli interventi a sostegno della famiglia vanno realizzati sin dalla fase della sua prima formazione;

le politiche a misura di famiglia sono inscindibilmente connesse ai settori della casa, della scuola, della sanità e del territorio;

L'attuale società multirazziale si inserisce nel contesto della nuova Europa a 25 paesi componenti;

ad un tasso di crescita della popolazione in netto declino si contrappone un aumento della vita media degli individui.

Vari e significativi interventi sono stati adottati a livello nazionale nell'ambito delle grandi linee di politica economica, per trasformare la famiglia, in quanto elemento di aggregazione primario in grado di esercitare una molteplicità di funzioni di interesse collettivo, da destinatario di servizi in soggetto protagonista oltre il breve periodo della società civile. Tutto ciò in un continuo e sinergico rapporto di interazione, quindi, tra la sfera privata e le pubbliche istituzioni, affinché la famiglia stessa venga intesa come bene pubblico.

La Regione siciliana, forte della sua autonomia ed inserendosi pienamente nelle dinamiche evolutive conseguenti alla riforma dell'articolo 117 della Costituzione, è intervenuta nel settore con iniziative legislative primarie e secondarie mirate direttamente alla realtà locale.

Nell'anno 2003, infatti, con la legge regionale n. 6, è stato istituito l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, al quale, oltre alle competenze proprie del soppresso Assessorato degli enti locali, è stata attribuita la delicata materia socio-assistenziale.

Nello stesso anno, inoltre, è stata approvata la legge regionale n. 10, contenente importanti e significative norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.

Con specifica normativa di secondo livello, è stata data successivamente specifica attuazione agli interventi in materia creditizia ed abitativi, alla tutela della maternità, dei nati e delle adozioni internazionali, ai centri d'accoglienza; si è proceduto, anche, alla istituzione del registro delle associazioni di solidarietà familiare ed alla istituzione dell'osservatorio permanente sulla famiglia.

La Regione, quindi, ha recentemente compiuto significativi e concreti passi nella direzione di un pieno riconoscimento e di un forte sostegno alle funzioni svolte dalla famiglia nella comunità sociale ed intende proseguire lungo questo cammino, come testimoniano gli atti di indirizzo e programmazione in tal senso, consapevole dell'importanza di favorire ed indirizzare la naturale tendenza degli individui a fare comunità.

On.le Salvo Fleres
Vicepresidente Vicario

AVVERTENZA

L'Assemblea regionale siciliana consapevole della necessità di rendere sempre più accessibile e leggibile la vigente normativa e di andare incontro alla richiesta di cittadini e operatori sulla certezza e chiarezza del dettato normativo si è dotata di un apposito Incarico speciale per il Controllo parlamentare e i testi unici al quale si è intestato il compito, fra l'altro, della predisposizione di raccolte tematiche.

Nel passato anno sono stati pubblicati sei Quaderni contenenti le seguenti raccolte:

Legislazione regionale in materia di Lavori pubblici (N. 1);

Regimi di aiuto alle imprese e disposizioni per l'attuazione del Por 2000-2006 (N. 2);

Normativa in materia di Buono scuola e Diritto allo studio (N. 3);

Legislazione regionale in materia di contrasto alla mafia e di sostegno alle vittime (N. 4);

Interventi regionali per attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (N. 5);

Normativa regionale in materia di Uffici stampa (Comunicazione istituzionale) (N. 6).

Si coglie ora l'occasione dell'annuale Salone della comunicazione della Pubblica amministrazione per presentare a cittadini e operatori economici, politici e sociali alcune raccolte normative in settori di particolare interesse. L'attenzione quest'anno è stata posta su temi di spiccata valenza sociale, quali:

Normativa regionale in materia di tutela e valorizzazione della famiglia (N. 7);

Interventi in campo socio-assistenziale (N. 8)

Si tratta di mere raccolte compilative che si propongono di facilitare la lettura sia della legislazione sia della normativa di attuazione alle varie platee di interessati, specie in presenza di atti non pubblicati o pubblicati solo per estratto, di cui si è acquisito direttamente il testo presso il competente Dipartimento regionale.

Il legislatore siciliano, nel corso del 2003 è intervenuto per due volte sul tema della famiglia.

Una prima volta con la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6, "Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali", è stata creata la nuova struttura politico-amministrativa cui attribuire le competenze in materia socio-assistenziale, sociale a rilevanza sanitaria, le politiche sociali, in precedenza disperse fra più soggetti, nonché ogni altra competenza già attribuita al soppresso Assessorato degli enti locali.

Con la seconda legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", nell'intento di valorizzare, in attuazione dei principi costituzionali, il ruolo della famiglia quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione organiche ed intersettoriali ha dato specifici e nuovi obiettivi all'assessorato dotandolo di apposite risorse finanziarie.

Oltre alle leggi, come anticipato, oggetto della presente raccolta è anche la normativa di attuazione, in specie quella della legge regionale n. 10/2003, che al momento di andare in tipografia ha interessato gli articoli di seguito indicati: articolo 3, "Interventi e garanzie creditizie"; articolo 4, "Interventi abitativi"; articolo 6, "Tutela della maternità e della vita nascente"; articolo 7, "Concorso alle spese per le adozioni internazionali"; articolo 9, "Centri di accoglienza"; articolo 16, "Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare"; articolo 18, "Osservatorio permanente sulle famiglie".

La raccolta è stata curata con il prezioso ausilio del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dr Luigi Castellucci, e la collaborazione del dirigente capo Servizio VII e del dirigente dell'unità operativa VI dello stesso Servizio, che si ringraziano vivamente.

Legislazione regionale

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 6*
*Istituzione dell'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali.*

Articolo 1

1. È istituito l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
2. L'Assessorato esercita tutte le competenze di indirizzo, programmazione ed attuative derivanti dalla presente legge.
3. L'Assessorato esercita tutte le competenze in materia socio-assistenziale, sociale a rilevanza sanitaria come individuate con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali previo parere della Commissione legislativa competente e previa delibera di Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei principi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", nonché le competenze in materia di tutela, promozione e sostegno delle autonomie locali e sociali ed ogni altra competenza già attribuita dalla normativa vigente all'Assessorato regionale degli enti locali cui funzionalmente l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali subentra.
4. Col decreto di cui al comma 3 è, altresì, definita l'articolazione organizzativa delle strutture intermedie dell'Assessorato, in ragione del nuovo quadro di competenze istituzionali ed amministrative attribuite.
5. L'Assessorato regionale degli enti locali è soppresso; nella Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'espressione "Assessorato regionale degli enti locali" è sostituita dall'espressione "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali"; l'espressione "Dipartimento regionale enti locali" è sostituita dall'espressione "Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali".

* *Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 2 maggio 2003, n. 20.*

Art. 2

1. La presenta legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2003, n. 10*
Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia

Articolo 1

Finalità ed ambiti d'intervento

1. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 31 e 37 della Costituzione, nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in ambito regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la famiglia costituisce, altresì, riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e dalle modalità erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi.

3. La Regione provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti disagiati per garantire uguali opportunità. La Regione programma gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.

Articolo 2

Obiettivi della politica regionale per la famiglia

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed, in particolare, per agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a: rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo o economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo sviluppo di nuove famiglie;

* *Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 1 agosto 2003, n. 34.*

- b) riconoscere l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali;
- tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali;
- sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;
- definire modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli anziani all'interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante valore sociale dell'attività di cura ed assistenza da questo praticata;
- f) rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;
- g) attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;
- h) valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie;
- i) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei nuclei monoparentali, delle vittime di violenza sessuale, nonché dei minori abusati o devianti;
- l) assicurare la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate, anche per consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;
- m) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili, finalizzandole ad agevolare la loro esistenza ed il loro mantenimento in seno al medesimo nucleo familiare;
- n) mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che favorisca la universalità di accesso a quelli di sostegno alla persona.

Articolo 3

Interventi e garanzie creditizie

1. Al fine di superare gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno di nuclei familiari in condizione di temporaneo e particolare disagio, la Regione interviene con contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito predeterminati.

2. Destinatari dell'intervento di cui al comma 1 sono:

a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;

b) Famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

1) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

2) persona non autosufficiente;

c) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

1) figlio minore di età;

2) anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

3) malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e lettera c) punto 3, il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidono di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali.

6. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le modalità attuative dell'intervento di cui al presente articolo.

Articolo 4

Interventi abitativi

1. I programmi di edilizia residenziale pubblica convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per cento degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprietà indivisa, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano contratto nei tre anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio è condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio.

2. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare le procedure successive all'emanazione dei bandi, procedono alla verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base delle sole autocertificazioni.

3. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato ai sensi del comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un figlio minorenni convivente, nonché alle donne che possono inoltrare istanza durante il periodo di gravidanza.

4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti parametri:

a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare;

b) carico familiare;

c) costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati nelle isole minori.

5. L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa mediante limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2004. Con decreto del medesimo Assessore si determinano i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 4, nonché dell'età dei componenti della famiglia di nuova costituzione. (1)

Articolo 5

Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione responsabile

1. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori pubblici e privati convenzionati di assicurare la realizzazione di programmi informativi e formativi riguardanti la procreazione, rivolti a gruppi omogenei di popolazione.
2. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la libertà delle scelte procreatrici nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone.
3. Gli interventi previsti sono volti, in particolare, a:
 - a) favorire la prevenzione e la rimozione delle cause che possono indurre la madre alla interruzione della gravidanza;
 - b) prevenire le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;
 - c) garantire gli interventi finalizzati alla prevenzione ed alla cura della abortività spontanea;
 - d) predisporre ed organizzare, per la famiglia che lo richiede, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il ruolo delle associazioni di solidarietà familiare;
 - e) prevedere programmi ed effettuare interventi relativi all'affido familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e maternità responsabile;
 - f) garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
 - g) garantire assistenza pedagogica alle famiglie il cui stato di povertà e di marginalità configuri condizioni di rischio educativo per i figli.

Articolo 6

Tutela della maternità e della vita nascente

1. La Regione tutela la maternità e sostiene il diritto alla vita fin dal concepimento favorendo interventi finalizzati a:
 - a) prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalità alla madre presso famiglie o case alloggio;
 - b) assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino all'allattamento;
 - c) favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti come eventi naturali;

d) assicurare al bambino, in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo.

2. Le aziende ospedaliere e le aziende unità sanitarie locali organizzano corsi di preparazione al parto al fine di offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.

3. L'Assessore per la sanità definisce un programma di interventi riguardanti:

a) la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni di pressione;

b) l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate, per l'individuazione precoce di casi ad alto rischio;

c) la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti che ne facciano richiesta purché siano garantite condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro.

4. Sulla base di programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti di maternità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere allestiscono:

a) sale parto dotate di tutte le attrezzature necessarie a garantire all'evento nascita ed al parto la massima serenità e naturalezza;

b) spazi singoli per il travaglio e il puerperio tendenti a riprodurre la situazione domiciliare e a garantire la presenza continuativa di entrambi i genitori;

c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;

d) una sala da adibire all'informazione e socializzazione delle esperienze.

5. Al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali.

Articolo 7

Concorso alle spese per le adozioni internazionali

1. L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.

2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.

Articolo 8

Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative

1. Al fine di garantire un approccio globale ai bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle responsabilità educative, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, in favore dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di solidarietà familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario già erogate dai consultori medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tali interventi devono prevedere in particolare:

- a) iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di un approfondimento delle loro funzioni educative;
- b) promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;
- c) iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al coinvolgimento di questi ultimi in attività laboratoriali organizzate dalle istituzioni scolastiche;
- d) sostegno all'assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;
- e) interventi di mediazione familiare nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;
- f) consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni, adozioni, affido, questioni patrimoniali.

3. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di pre-

visione, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo prevedendo, altresì, le linee prioritarie d'intervento.

Articolo 9

Centri di accoglienza

1. La Regione eroga contributi per la copertura delle spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori, o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.
2. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.
3. I centri di accoglienza forniscono assistenza legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di maltrattamenti e dei loro figli minori.
4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 10

Buono socio-sanitario

1. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a promuovere, anche mediante i comuni, interventi di carattere innovativo e sperimentale in ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l'attribuzione, in base a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni finanziarie denominate buoni socio-sanitari, da corrispondere con carattere periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei familiari i quali comprendano nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi.
2. Il buono può essere, altresì, impiegato dalla famiglia per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, in favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1, offerte da enti ed organismi *no profit*, accreditati secondo strumenti e modalità in grado di consentire la libera scelta dell'utente nell'ambito di una gamma di prestazioni determinate riconducibili alla condizione dell'utente medesimo, nonché una concreta ed effettiva verifica, in rapporto

alla natura delle prestazioni stesse richieste dalla famiglia, sull'appropriatezza dell'intervento, sulla qualità dei comportamenti dell'ente erogatore e dei singoli operatori.

3. L'importo del buono non può, in ogni caso, superare per ciascuno dei soggetti, anziano non autosufficiente o disabile grave, l'ammontare dell'indennità di accompagnamento predeterminata dalla disciplina vigente in materia.

4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i livelli di reddito complessivi del nucleo familiare, le modalità per l'accesso al buono e per il suo utilizzo in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nonché il sistema di accreditamento degli organismi eroganti unitamente agli strumenti di verifica e controllo.

Articolo 11

Madri di giorno

1. Per "madre di giorno" s'intende una casalinga in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido.

2. Le associazioni di solidarietà familiare, ad esclusione di quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.

3. La madre di giorno svolge la propria attività senza ricevere alcun compenso dalle famiglie degli utenti, che versano alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.

4. I comuni possono erogare alle famiglie, secondo livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, *voucher* spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2, accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula di apposita convenzione. L'accreditamento è effettuato per tutte le associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti dalla presente legge.

5. Le convenzioni, di cui al comma 4, prevedono:

- a) la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in conformità a quanto stabilito al comma 3;
- b) le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri di giorno;
- c) gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo svolgimento del servizio da parte della madre di giorno;
- d) le modalità di verifica periodica della qualità del servizio.

Articolo 12

Attività di formazione ed informazione

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza e preferibilmente con l'intervento dei comuni e delle province, promuove, organizza e finanzia:

- a) programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia di aggiornamento e riconversione professionale per agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro della persona che ha interrotto l'attività lavorativa per motivi di maternità o di cura di un componente del nucleo familiare;
- b) corsi di formazione per portatori di handicap;
- c) corsi di formazione e riqualificazione per gli operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione della presente legge.

2. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità. I consultori familiari pubblici e privati autorizzati realizzano programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di popolazione. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di scelta procreativa, nel

rispetto della deontologia professionale degli operatori e delle convinzioni etiche e della integrità psicofisica delle persone. Nell'ambito di tali programmi è, altresì, data adeguata informazione sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino ed a tutela dei suoi diritti.

Articolo 13

Tutela dell'equilibrio psico-fisico dei bambini nelle strutture sanitarie

1. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere psico-fisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati della Regione garantiscono, sia nelle modalità organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'età del bambino, facilitando la continuità del rapporto con la famiglia, nonché per i bambini in età scolare, con la classe frequentata.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, in tutti i reparti pediatrici sono individuate modalità organizzative atte a permettere:

a) l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia affettivamente legata al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo, a pagamento, l'accesso alla mensa ospedaliera;

b) la presenza dei genitori, o persona di loro fiducia, durante la visita medica di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, le medicazioni ed altre attività terapeutiche, purché precise controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano;

c) l'attività ludico-espressiva del bambino con la destinazione di una stanza del reparto a sala giochi fornita di quanto necessario allo svago e con l'adozione di tutte le misure idonee a riprodurre in ospedale condizioni ordinarie di vita.

3. I medici del reparto ed il personale infermieristico sono tenuti a fornire ai genitori tutte le informazioni sulla natura e il decorso della malattia, sulle prestazioni mediche cui il bambino sarà sottoposto e sui tempi di attuazione, nonché a favorire un rapporto di fiducia con il bambino; a tal fine la direzione sanitaria dell'ospedale organizza corsi di formazione per il personale adibito ai reparti di pediatria.

4. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la presenza di uno psicologo che offra assistenza ai bambini e ai genitori nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.

5. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per le attività ambulatoriali e di *day hospital* di tutti i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.

Articolo 14

Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del tempo

1. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di cura ed assistenza familiare, armonizzando il funzionamento dei servizi locali con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, nel rispetto delle competenze regolamentari e di programmazione delle autonomie locali, le iniziative di studio e pianificazione dei comuni dirette a favorire la costituzione di banche del tempo, nonché il coordinamento degli orari e delle modalità di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative e scolastiche e dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Per "banche del tempo" si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con soggetti o famiglie in condizione di bisogno attraverso associazioni di solidarietà familiare.

2. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali promuove, altresì, iniziative sperimentali per la stipula di accordi fra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53.

3. L'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere ai comuni un contributo pari al 50 per cento, e per un importo comunque non superiore ai 25.000 euro, delle spese da sostenere per lo svolgimento degli incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali fissa criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, prevedendo altresì le linee prioritarie d'intervento per le banche del tempo già costituite e provvede all'istituzione di uno sportello regionale per le banche del tempo.

Articolo 15

Sportelli per la famiglia

1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.

2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività di interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

3. Le forme di coordinamento di cui al comma 2 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana.

Articolo 16

Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarietà familiare rivolte a:

- a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
- b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statuari previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel Registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione e alla

gestione dei servizi, possono beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta del Registro, nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso.

Articolo 17

Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione

1. Al fine di consentire una permanente implementazione delle politiche regionali socio-assistenziali e socio-sanitarie, nel quadro di un crescente livello d'integrazione e di qualità del sistema di *welfare* regionale e locale, l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a finanziare studi, ricerche, monitoraggi ed attività di comunicazione o divulgazione concernenti l'analisi sociale, socio-economica, socio-culturale e statistica del contesto regionale, l'elaborazione di innovativi modelli gestionali dei servizi o degli interventi, l'elaborazione e l'utilizzo di sistemi di verifica e rilevamento della qualità prodotta e percepita, l'impatto delle politiche adottate, la promozione e la diffusione di tematiche comunque inerenti il sistema di protezione sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali stipula direttamente convenzioni con singoli esperti di comprovata qualificazione ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private *no profit* operanti nei settori di riferimento.

Articolo 18

Osservatorio permanente sulle famiglie

1. È istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, in particolare:

a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;

b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;

c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;

d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

3. La composizione dell'Osservatorio è determinata dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza di funzionari dell'Assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.

4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'Osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari.

Articolo 19

Norma finanziaria

1. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17 e 18 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, come di seguito suddivisa (2):

| | migliaia di euro) | | |
|---------|-------------------|-------------|-------------|
| | <u>2003</u> | <u>2004</u> | <u>2005</u> |
| Art. 6 | 200 | 200 | 200 |
| Art. 7 | 200 | 200 | 200 |
| Art. 8 | 100 | 100 | 100 |
| Art. 9 | 200 | 200 | 200 |
| Art. 10 | 300 | 300 | 300 |
| Art. 14 | 200 | 200 | 200 |
| Art. 17 | 100 | 100 | 100 |
| Art. 18 | 100 | 100 | 100 |

2. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2003, si provvede

con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, valutata in 1.400 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

3. Per le finalità dell'articolo 3, comma 1, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di 600 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2003 ed il limite quinquennale di impegno di 2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005. All'onere relativo all'esercizio finanziario 2003, quantificato in 600 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, quantificata rispettivamente in 2.600 e 4.600 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

4. Gli interventi previsti dagli articoli 7 e 14 sono attivati nei limiti delle spese autorizzate dal comma 1 del presente articolo.

Art. 20

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

NOTE

(1) Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9/2004: «2. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 un limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni 2005 e 2006 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001».

(2) Con l'articolo 39 della legge regionale 9/2004 è stato come di seguito incrementato lo stanziamento previsto per l'articolo 6:

«1.

omissis:

s) UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183740, +5.000;

omissis».

Normativa d'attuazione

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Interventi e garanzie creditizie (art. 3)

DECRETO PRESIDENZIALE n. 150 del 25 maggio 2004*

*Criteri di accesso al contributo di cui all'articolo 3
della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10*

Il Presidente della Regione

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;

Considerato che l'art. 3, comma 6, della predetta legge regionale n. 10/2003 prescrive che, con decreto del Presidente della Regione, siano fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le modalità attuative dell'intervento di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 3, volto alla concessione di contributi per l'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore a 25.000 euro in favore di famiglie di nuova costituzione o in condizione di temporaneo disagio;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla fissazione dei criteri di accesso, dei limiti e delle fasce di reddito, nonché delle modalità attuative dell'intervento regionale previsto dall'art. 3 della citata legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;

Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali;

Decreta:

Articolo 1

Nel testo allegato al presente decreto, sono approvati i criteri di accesso al contributo di cui all'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, non-

* *Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 18 giugno 2004.*

ché i limiti e le fasce di reddito e le modalità attuative dell'intervento regionale in favore di famiglie di nuova costituzione o in condizione di temporaneo disagio.

Articolo 2

Il presente decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Allegati

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2003 è volto all'abbattimento parziale o totale degli interessi su prestiti quinquennali d'importo non superiore a 25.000,00 euro onde consentire:

- il superamento di ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie (*);
- il sostegno di nuclei familiari in condizioni di temporaneo e particolare disagio.

Beneficiari del predetto intervento sono:

1) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;

2) famiglie con a carico e convivente da almeno un anno uno o più dei seguenti soggetti:

- anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
- persona non autosufficiente. In tale fattispecie il contributo può essere accordato anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze del soggetto;

3) famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidano di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;

4) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

- figlio minore di età;
- anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
- malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico. In tale fattispecie il contributo può essere accordato anche per la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze del soggetto.

L'intervento regionale richiede ai beneficiari di farsi parte attiva per superare le momentanee difficoltà economiche della propria famiglia. L'erogazione del prestito è gestita dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle

() Per famiglia si intende, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, quella "fondata sul matrimonio, o comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido".*

autonomie locali attraverso specifica convenzione con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali, stipulata ai sensi del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2003.

Prescrizioni per l'accesso al prestito

Per poter accedere alla concessione del prestito agevolato il nucleo familiare beneficiario deve:

- a) risiedere in Sicilia alla data di presentazione dell'istanza; nei casi di famiglia extracomunitaria è necessario che alla stessa data i componenti siano in possesso del permesso di soggiorno;
- b) avere un indicatore ISEE (decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni) non superiore ai 30.000,00 euro;
- c) non avere avuto analoghe agevolazioni da parte dello Stato, della Regione e degli enti locali, né accesso al contributo di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale n. 10/2003;
- d) assicurare le necessarie garanzie creditizie all'istituto di credito convenzionato cui ci si rivolge per accedere al prestito, in relazione all'entità dello stesso.

Procedura per la predisposizione dell'istanza e modalità operative

La richiesta di prestito può essere effettuata da uno solo dei componenti del nucleo familiare; le condizioni che consentono l'accesso al prestito sono autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per la documentazione sanitaria attestante lo stato di invalidità per il quale va presentata la documentazione rilasciata dalla A.U.S.L. competente.

Il modulo di presentazione viene allegato (allegato A) al presente provvedimento; in caso di accoglimento dell'istanza il beneficiario dovrà presentare all'istituto di credito la documentazione comprovante quanto in precedenza autocertificato.

– Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena il rigetto, esclusivamente dal primo gennaio al vent'otto febbraio di ogni anno presso gli istituti di credito convenzionati.

– I predetti istituti dovranno istruire le istanze sulla base dei criteri stabiliti con il presente provvedimento e verificare il possesso delle necessarie garanzie creditizie; indi, stabilita l'ammissibilità della richiesta, l'importo del prestito e le modalità di erogazione e di restituzione, dovranno acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle soprarichiamate

condizioni; la predetta procedura dovrà essere conclusa entro il trenta aprile di ogni anno.

– Entro il 31 maggio dovranno pervenire all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34 - 90144 Palermo, le comunicazioni degli istituti di credito circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili, corredate della relativa documentazione.

Ove le predette comunicazioni non dovessero pervenire entro il termine indicato, non verrà dato seguito al procedimento, con conseguente non accoglimento dell'istanza.

– L'Assessorato della famiglia, sulla base di dette comunicazioni e delle priorità fissate più avanti, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al prestito agevolato per l'esercizio finanziario in relazione allo stanziamento di bilancio. La graduatoria dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singolo istituto di credito cui gli stessi fanno capo.

– Sulla base della predetta graduatoria gli istituti di credito avranno tempo fino al trentuno dicembre di ogni anno per stipulare il contratto di prestito ed avviare la procedura di erogazione. Trascorso inutilmente tale periodo si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del prestito e conseguentemente rigettata l'istanza.

Per le coppie che dichiarino di volere contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della richiesta, l'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.

Ammontare del prestito e ripartizione della dotazione finanziaria

Il prestito potrà variare da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 25.000,00 euro. Il suo ammontare verrà stabilito dall'istituto di credito convenzionato in base alla richiesta, alle risultanze degli accertamenti in merito al possesso delle garanzie creditizie e ai parametri previsti dal presente provvedimento; verranno esclusi dal prestito i soggetti che abbiano una situazione debitoria che evidenzii l'impossibilità di rimborso del prestito stesso.

L'Amministrazione regionale coprirà integralmente l'ammontare degli interessi nel caso di:

a) coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta con età di entrambi inferiore ai 35 anni e con ISEE inferiore ai 26.000,00 euro;

b) famiglie con a carico e convivente da almeno un anno anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente o persona non autosufficiente ed aventi ISEE inferiore ai 18.000,00 euro;

c) famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, o figlio minore di età o anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente, o malato psichico, o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico ed aventi ISEE inferiore ai 20.000,00 euro.

Per condizioni economiche eccedenti i sopra riportati parametri, ma rientranti nei limiti di accesso al contributo (pari a 30.000,00 euro) e per fattispecie diverse nella composizione del nucleo familiare l'Amministrazione regionale coprirà il 50% dell'ammontare degli interessi derivanti dal prestito.

La disponibilità di bilancio relativa a ciascun esercizio finanziario sarà così suddivisa:

- 35% per le coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;

- 25% per le famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

- anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

- persona non autosufficiente.

- 10% per famiglie che, successivamente alla loro costituzione, decidano di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;

- 30% per famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei seguenti soggetti:

- figlio minore di età;

- anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;

- malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico.

In base alla predetta ripartizione delle disponibilità finanziarie l'Amministrazione regionale stilerà una graduatoria, per ciascuna delle sopra riportate categorie di aventi diritto, in rapporto e con priorità per nuclei familiari con minore I.S.E.E. Nell'ambito di ciascuna graduatoria avranno, tutta-

via, precedenza le istanze relative a nuclei familiari che siano andati incontro a temporanea difficoltà economica per eventi particolari intervenuti da non oltre un anno dalla richiesta quali:

- aumento del carico familiare dovuto a:
- parto gemellare;
- adozione di uno o più figli;
- perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare dovuto a:
- decesso;
- stato di invalidità accertato per il quale il soggetto risulti ancora in attesa della prevista provvidenza economica;
- stato di disoccupazione da parte di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare con età superiore ai 40 anni, in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività aziendale presso cui prestava lavoro dipendente.

Le istanze ritenute ammissibili da parte degli istituti di credito che non abbiano trovato copertura nell'esercizio finanziario saranno rinviate d'ufficio all'esercizio successivo ed accolte in via prioritaria fino al raggiungimento del 30% della nuova dotazione finanziaria. Le rimanenti istanze andranno considerate rigettate per mancata disponibilità economica, rimanendo facoltà del richiedente la riproduzione dell'istanza nel nuovo esercizio finanziario, previa conferma del permanere dei requisiti richiesti per la concessione del contributo.

Ove gli stanziamenti nelle singole categorie sopra riportate eccedano l'entità delle istanze ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria degli istituti di credito convenzionati, la relativa disponibilità finanziaria andrà ridistribuita sulla dotazione dei rimanenti interventi nel rispetto delle medesime proporzioni.

Disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito erogatori del prestito agevolato

Possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, sulla base dell'allegato schema di convenzione (allegato B) tutti gli istituti bancari, gli enti finanziari, assicurativi o previdenziali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- A) possedere rilevanza e diffusione sull'intero territorio nazionale;
- B) avere sedi in tutte e nove le province dell'Isola;
- C) avere un capitale sociale superiore ai 20.000.000,00 di euro atto a garantire la possibilità di copertura di tutti gli eventuali prestiti stipulabili;

D) farsi carico della costituzione di un apposito sportello dedicato esclusivamente alla gestione dei presenti prestiti agevolati;

E) farsi carico dell'istruttoria delle istanze sia per l'accertamento delle garanzie creditizie che per l'ammissibilità dell'intervento regionale in relazione ai criteri ed alle modalità determinati con il presente provvedimento, della fissazione dell'importo del prestito da concedere e dell'onere per interessi a carico dell'Amministrazione regionale;

F) accettare, a ristoro degli oneri derivanti dalla sopra richiamata istruttoria, un rimborso forfettario non superiore ad euro 150,00 per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinuncia all'operazione, da parte dell'interessato, prima che venga iniziata l'istruttoria stessa.

A tal fine gli istituti dovranno far pervenire, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente provvedimento, apposita nota di accettazione a firma del legale rappresentante, per essere successivamente invitati alla formalizzazione dell'atto di convenzione.

Per l'esercizio finanziario 2004 le istanze di concessione del contributo potranno essere inoltrate dai richiedenti durante il bimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco degli istituti di credito convenzionati. Entro il 3 dicembre 2004 dovranno pervenire al dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali le comunicazioni degli istituti di credito circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili, corredate della relativa documentazione.

Ove le predette comunicazioni non dovessero pervenire entro il termine indicato, non verrà dato seguito al procedimento, con conseguente non accoglimento dell'istanza.

L'Assessorato della famiglia provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la graduatoria degli aventi diritto contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli istituti di credito stipuleranno il contratto di prestito ed avvieranno la procedura di erogazione.

Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del prestito e conseguentemente rigettata l'istanza.

Allegato A

All'Istituto di credito convenzionato

Dovranno essere presentate due copie della presente domanda

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER CREDITO AGEVOLATO (ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In relazione a quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 47, previa ammonizione sulle conseguenze previste dall'art. 26, legge n. 15/68, in caso di dichiarazioni false o mendaci a pubblico ufficiale, dichiara e attesta quanto segue:

Il/La sottoscritto/a

(cognome) (nome)

nato/a a: prov. il residente in via/piazza

. n. comune C.A.P. prov.

. telefono /

Attività lavorativa: dipendente

altro da specificare

CHIEDE

la concessione di un contributo, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, per abbattimento degli interessi su un prestito per un importo di Euro

la concessione di un contributo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 per abbattimento degli interessi su un prestito per un importo di Euro

Importo minimo del prestito Euro 5.000,00 - Importo massimo del prestito Euro 25.000,00.

DICHIARA

- che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha inoltrato o inoltrerà in futuro istanza per i sopra riportati contributi;

- che il proprio nucleo familiare è stato interessato da uno dei seguenti eventi intervenuti da non più di un anno dalla presente istanza che comportano temporanea difficoltà economica per lo stesso:

A) aumento del carico familiare derivante da:

- parti gemellari;
- inserimento in famiglia di uno o più figli adottivi;
- B) perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare, derivante da:
 - decesso;
 - stato di invalidità accertato per il quale il soggetto risulta ancora in attesa della prevista provvidenza economica;
- C) stato di disoccupazione da parte di uno dei percettori di reddito del nucleo familiare con età superiore ai 40 anni, in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività aziendale presso cui prestava lavoro dipendente.

DICHIARA INOLTRE

- che la propria famiglia risiede in Sicilia;
- che la propria famiglia ha un ISEE non superiore a Euro 30.000;
- che la propria famiglia rientra in una delle seguenti tipologie (*):
- coppia che ha contratto matrimonio da non più di un anno dalla presente istanza:
 - età dei componenti inferiore ai 35 anni;
 - età di almeno uno dei componenti superiore ai 35 anni;
- coppia che intende contrarre matrimonio entro un anno dalla presente istanza;
- età dei componenti inferiore ai 35 anni;
- età di almeno uno dei componenti superiore ai 35 anni;
- famiglia con a carico e convivente da almeno un anno dalla presentazione della presente istanza:
 - n..... anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
 - persona non autosufficiente;
 si intende richiedere il contributo anche per ristrutturazione o adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap; a tal fine dichiara che l'abitazione di residenza è prima abitazione;
- famiglia che successivamente alla costituzione decide di accogliere ed accudire n. anziani, parenti in linea diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio minimo vitale;
- famiglia monoparentale con a carico e conviventi da almeno un anno:
 - n. figlio minore di età;
 - n. anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
 - n. malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o psichico;

si intende richiedere il contributo anche per ristrutturazione o adeguamento della prima abitazione alle esigenze della persona portatrice di handicap; a tal fine dichiara che l'abitazione di residenza è prima abitazione;

- che le persone inserite nel proprio stato di famiglia sono quelle indicate nell'apposita tabella allegata e che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare risulta nella tabella allegata alla presente istanza come da attestato rilasciato dagli appositi enti abilitati (C.A.F., I.N.P.S. ecc.) e allegato alla presente;

- che non ha usufruito di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e/o privati, escluse le agevolazioni fiscali;

- di possedere le necessarie garanzie creditizie in relazione all'entità del prestito richiesto;

- che non sono in corso le seguenti condizioni:

- protesti di titoli cambiari;

- procedure legali per recupero credito e/o altre situazioni moratorie;

- eventuali procedure fallimentari in corso.

Luogo e data

In fede

(*) Per famiglia si intende ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, quella "fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o affido.

Componenti dello stato di famiglia e indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare come da attestato rilasciato dagli appositi enti abilitati e allegato alla presente

| Nominativo | Grado di parentela | Data di nascita | ISEE nucleo familiare euro |
|--|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| Capo famiglia | | | |
| Coniuge (nel caso di coppia in corso di formazione indicare i dati del futuro coniuge) | | | |

Figlio

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Familiare a carico | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia attraverso gli istituti di credito, che agiscono in suo nome e conto, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro.

In particolare, tali dati saranno raccolti presso di Lei o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: amministrazioni pubbliche, pubblici registri, C.C.I.A.A., banche dati di società private, intermediari bancari e finanziari, società controllanti e/o collegate.

Precisiamo che per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:

- 1) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 10/03;
- 2) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti

e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.

Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato e/o dei soggetti sui quali viene esercitata la potestà genitoriale ovvero la tutela.

Modalità di trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e agli istituti di credito convenzionati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 9, legge n. 675/1996, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, legge n. 675/96 necessarie al trattamento in questione.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:

- alle pubbliche amministrazioni (ASL, comuni ecc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- alla Regione Sicilia;
- agli istituti di credito convenzionati;
- in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

I dati personali che Vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia e, nel caso di necessità, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

Diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96

L'art. 13 della legge n. 675/96 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:

- a) di conoscere l'esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato dal titolare del trattamento, delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento;

c) di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine in forma intelligibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento;

d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;

e) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;

f) di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.

Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:

– per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali pro tempore, con sede in Palermo, via Trinacria, 34/36;

– per l'istituto di credito convenzionato, cui la presente istanza è indirizzata, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Consenso al trattamento di dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, e l'istituto di credito convenzionato cui la presente istanza è indirizzata, procedano al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22, legge n. 675/96, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, per le finalità precisate nella informativa medesima (barrare obbligatoriamente una casella).

..... il

Do il consenso

Nego il consenso

Firma del richiedente

.....

Allegato B

Convenzione tra la Regione Sicilia e l'istituto di credito riguardante procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4.

L'anno in questo giorno in Palermo, presso gli uffici dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34/36 tra la Regione Sicilia (codice fiscale 80012000826) (in seguito indicata come "Regione"), rappresentata, in forza del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2003 n. 10, dal dirigente generale pro tempore del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dott.

e

l'istituto di credito (partita I.V.A. n. (in seguito indicato come "Istituto"), rappresentato dal sig. in forza della deliberazione

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'istituto effettuerà la concessione dei prestiti quinquennali previsti dalla legge 31 luglio 2003, n. 10, ai soggetti indicati dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia e secondo i criteri indicati nel D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.

La Regione corrisponderà un contributo per un periodo di cinque anni, commisurato ad un importo di prestito non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore ai 25.000,00 euro, finalizzato alla copertura totale o parziale degli interessi.

Il tasso di interesse che verrà applicato dovrà essere fisso e non potrà essere maggiore dell'indice IRS di periodo.

Art. 2

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l'esclusione, dal primo gennaio al vent'otto febbraio di ogni anno presso l'istituto.

L'istituto dovrà istruire le istanze sulla base dei criteri stabiliti con il D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004 e verificare il possesso delle necessarie garanzie creditizie; indi, stabilita l'ammissibilità della richiesta, l'importo del prestito e le modalità di erogazione e di restituzione, dovrà acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di prestito alle condizioni stabilite; la predetta procedura dovrà essere conclusa entro il trenta aprile di ogni anno. Entro il trentuno maggio dovrà pervenire all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo, la comunicazione dell'istituto circa i prestiti concedibili, il loro ammontare e l'entità degli interessi a carico della Regione nel quinquennio; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia delle istanze ammissibili corredate della relativa documentazione. Ove la predetta comunicazione non dovesse pervenire entro tale termine non verrà dato seguito al procedimento con conseguente non accoglimento dell'istanza.

L'Assessorato della famiglia, sulla base delle comunicazioni dei vari istituti convenzionati e delle priorità fissate nel D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al prestito agevolato per l'esercizio finanziario in relazione alle disponibilità economiche. La graduatoria dovrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro il 31 ottobre di ogni anno contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singolo istituto di credito convenzionato cui gli stessi fanno capo.

Sulla base della predetta graduatoria l'istituto avrà tempo fino al trentuno dicembre di ogni anno per stipulare il contratto di prestito, nel quale dovrà farsi espresso richiamo al D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004 ed alla presente convenzione, ed avviare la procedura di erogazione. Trascorso inutilmente tale periodo si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del prestito e conseguentemente rigettata l'istanza.

Per le coppie che dichiarino di volere contrarre matrimonio entro un anno dalla presentazione della richiesta, l'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.

Per l'esercizio 2004 si applicano i termini stabiliti nelle "Disposizioni sulla convenzione", approvate con D.P.R.S. 150 del 25 maggio 2004.

Art. 3

L'istituto, prima di stipulare il prestito, accerterà la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e la situazione di fatto; in caso di non corrispondenza rilevante ai fini della graduatoria si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del prestito e conseguentemente rigettata l'istanza.

Art. 4

L'istituto trasmetterà alla Regione, entro il 30 marzo per le rate in scadenza il 30 giugno, ed entro il 30 settembre, per le rate in scadenza il 31 dicembre, i tabulati relativi ai contributi da erogare con eventuale conguaglio nel semestre successivo.

La Regione liquiderà quanto dovuto entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con pari valuta mediante mandati di pagamento cumulativi in favore dell'istituto.

Il contributo della Regione liquidato verrà imputato dall'istituto a decremento dell'onere per interessi secondo le modalità più avanti specificate.

Art. 5

La Regione non offre garanzie sostitutive o integrative di quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione.

Il contributo regionale è corrisposto per cinque annualità. L'istituto, sulla base del tasso fisso applicato al prestito concesso, determinerà l'eventuale onere a carico del beneficiario per la quota di interessi non coperti dal contributo regionale.

Art. 6

L'istituto dà immediata comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei prestiti. La Regione dispone, per i prestiti estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla estinzione medesima, mentre per i prestiti estinti parzialmente il contributo è ridotto in proporzione al capitale rimborsato, previa determinazione dell'ammontare da parte dell'istituto.

Art. 7

In caso di mancato pagamento di almeno due rate di ammortamento, l'istitu-

to intraprenderà le azioni legali a tutela del credito nei confronti del beneficiario del prestito, anche per conto della Regione, dandone contestuale informativa al dipartimento regionale della famiglia, per la interruzione del pagamento del contributo regionale.

La Regione non risponde in alcun modo degli eventuali interessi di mora a carico del beneficiario del prestito.

Art. 8

L'istituto comunicherà tempestivamente alla Regione le fasi della procedura relative al prestito ed in particolare:

- a) delibera di concessione del prestito;
- b) contratto condizionato di prestito;
- c) somministrazioni effettuate;
- d) contratto definitivo, con allegato il piano di ammortamento;
- e) eventuali estinzioni parziali o totali.

Art. 9

L'istituto dichiara di accettare, a ristoro degli oneri derivanti dall'espletamento dell'istruttoria delle pratiche, come prima specificata, un rimborso forfettario non superiore ad euro 150,00 per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinuncia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa. Solo ed esclusivamente nel caso che l'istanza, ritenuta ammissibile d'accesso al contributo, non abbia trovato accoglimento per mancata disponibilità finanziaria da parte della Regione, tale rimborso forfettario delle spese istruttorie non sarà dovuto all'atto dell'eventuale riproposizione nel nuovo esercizio finanziario.

Art. 10

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Sicilia, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - servizio 3, via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo, quelle dirette all'istituto presso la propria sede, via , all'attenzione del sig.

Art. 11

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si adegua alla normativa vigente in materia di prestiti e a quanto previsto dal D.P.R.S. n. 150 del 25 maggio 2004.

Art. 12

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei prestiti da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di prestito; a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.

Art. 13

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico dell'istituto.

Art. 14

La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per l'istituto dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento d'approvazione.

Il legale rappresentante dell'istituto di credito

.....

Il dirigente generale del dipartimento regionale
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

.....

**ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Interventi abitativi (art. 4)

DECRETO n. 1571 del 14 giugno 2004*

Criteria, parametri e modalità di accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003.

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 6 del 28 aprile 2003, che istituisce l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

Vista la legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, recante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della citata legge regionale n. 10/2003, alle famiglie di nuova costituzione possono essere concessi contributi per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa;

Considerato che il medesimo art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, demanda all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali il compito di predeterminare i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il testo allegato riportante i criteri, i parametri e le modalità di accesso relativi ai contributi previsti dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003:

- 1) obiettivi;
- 2) requisiti per l'accesso;
- 3) caratteristiche dell'alloggio oggetto del mutuo ammesso a contributo;
- 4) entità del mutuo ammesso a contributo;
- 5) domanda per l'ammissione;
- 6) graduatoria delle domande ammesse;

* *Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 giugno 2004, n. 27.*

7) disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutui agevolati;

8) vincoli e condizioni;

Ritenuto di dovere procedere all'adempimento previsto dall'art. 4, comma 5, legge regionale n. 10/2003;

Visto il comma 5 bis dello stesso art. 4, introdotto dalla legge regionale n. 9 del 31 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 4 giugno 2004, che "autorizza per le finalità del comma 5, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 2.000 migliaia di euro...";

Considerato che lo stesso art. 4, comma 5, individua mediante limite quindicennale l'impegno in 2.000 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 per le finalità di cui al presente decreto;

Visto il bilancio regionale, esercizio finanziario 2004, approvato con legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, riportante il capitolo 583305 destinato a contributi in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa;

Vista la legge regionale di approvazione della variazione di bilancio n. 9 del 31 maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 4 giugno 2004;

Decreta:

Art. 1

Nel testo allegato al presente decreto sono approvati i criteri, i parametri e le modalità di accesso ai contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, nonché lo schema di convenzione con gli istituti di credito o enti finanziari e lo schema di domanda.

Art. 2

Il presente decreto, compreso l'allegato, lo schema di convenzione con gli istituti di credito o enti finanziari e lo schema della domanda, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Allegati

Criteria, parametri e modalità di accesso al contributo regionale previsto dall'art. 4, comma 5, legge regionale n. 10/2003.

Obiettivi

La Regione riconosce e promuove quale soggetto sociale politicamente rilevante il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio, e a tal fine con la legge regionale 10/2003 promuove l'adozione di politiche di sostegno ad essa ed ai suoi componenti.

L'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 stabilisce che l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, a valere sui fondi di cui al comma 5bis dello stesso articolo, è autorizzato ad intervenire in favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa ed individua l'impegno di spesa in 2.000 migliaia di euro mediante limite quindicennale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, per le finalità anzidette.

Requisiti per l'accesso ai contributi

- a) Coppie di nuova costituzione (coppie che intendono contrarre matrimonio entro un anno o che l'abbiano contratto da non più di anni tre dalla richiesta).
- b) Cittadinanza italiana.
- c) Residenza, o sede di lavoro, in Sicilia, nel comune o in un comune vicino a quello in cui si intende acquistare casa (non oltre 30 Km.).
- d) Indicatore I.S.E.E. (decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni) non inferiore a Euro 12.500,00 e non superiore a Euro 26.000,00.
- e) Non titolarità di proprietà o di usufrutto o d'uso o di abitazione di un alloggio nel comune ove risiedono e ove prestano il proprio lavoro nonché nei comuni vicini che non distano oltre 30 Km. da questi ultimi.
- f) Non assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessa dallo Stato, dalla Regione o da qualche altro ente pubblico.

L'eventuale accesso al contributo in argomento esclude automaticamente l'e-

rogazione del contributo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/2003 e viceversa.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda.

I requisiti di cui alle lettere e) ed f), saranno verificati dall'istituto di credito o ente finanziario convenzionato al momento della stipula del contratto di mutuo mediante produzione da parte del richiedente delle visure notarili eseguite presso la competente conservatoria del registro immobiliare, nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

Caratteristiche dell'alloggio oggetto del mutuo ammesso a contributo

Il mutuo ammesso a contributo è destinato alla famiglia di nuova costituzione di cui al punto a) del precedente paragrafo, per l'abbattimento totale degli interessi sui prestiti per l'acquisto prima casa, mediante limite quindicennale. L'alloggio soggetto a contributo non deve essere accatastato nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, né può avere le caratteristiche di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969.

La superficie utile dell'alloggio da acquistare non deve superare i mq. 95, ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Non sono oggetto di intervento:

- alloggi non conformi agli strumenti urbanistici, ovvero con sanatoria non ancora concessa;
- alloggi già gravati di mutuo agevolato con contributo pubblico, se non previa estinzione del mutuo stesso;
- alloggi già occupati da terzi alla data di acquisto.

Entità del mutuo ammesso a contributo

Il contributo sugli interessi di mutuo avrà le seguenti caratteristiche:

- l'abbattimento a totale carico della Regione Siciliana sugli interessi di mutuo prenderà in considerazione mutui non superiori a 80.000,00 euro elevabili a 100.000,00 euro per alloggi siti nel comune di Palermo, nel comune di Catania e nel comune di Messina.
- la durata del mutuo deve avere valenza quindicennale. La quota dell'abbattimento degli interessi completamente a carico della Regione è liquidata

semestralmente agli istituti mutuanti con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Domanda per l'ammissione

I soggetti che siano in possesso dei requisiti indicati nel presente decreto, per poter essere ammessi ai benefici di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, devono presentare domanda compilata in conformità allo schema predisposto da questo Assessorato che è parte integrante del presente decreto.

Le domande, per l'accesso al beneficio di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, potranno essere inoltrate dai richiedenti, direttamente agli istituti di credito o agli enti finanziari che si convenzioneranno. Tali domande dovranno essere presentate entro il bimestre successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'elenco degli istituti di credito o enti finanziari convenzionati con le modalità fissate dal presente allegato, tenuto conto di quanto fissato al successivo paragrafo "disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato".

Nella domanda il richiedente deve indicare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47, per entrambi i contraenti:

- a) il nome, cognome e codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune di residenza
- e) il comune sede di lavoro;
- f) la data in cui è stato contratto o quella in cui si intende contrarre matrimonio;
- g) la non titolarità, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, o di usufrutto, o di uso o di abitazione di un alloggio del comune ove risiede o ove presta il proprio lavoro nonché nei comuni vicini che non distino oltre 30 Km. da questi ultimi;
- h) di non avere ottenuto, il richiedente e gli altri componenti il nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il contributo e con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

i) di rientrare nell'indicatore I.S.E.E. di cui al punto d) dei "Requisiti per l'accesso al contributo";

j) che la domanda presentata costituisca l'unica prodotta dal nucleo familiare. La domanda dovrà contenere l'impegno a produrre, per l'immobile da acquistare, direttamente all'istituto o all'ente finanziario convenzionato, le visure catastali eseguite presso la conservatoria dei registri immobiliari, attestanti il possesso dei requisiti, previsti nel presente allegato, per l'accesso al contributo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47.

Le dichiarazioni false e/o contenenti dati non rispondenti a verità produrranno la decadenza della eventuale agevolazione concessa.

Alla domanda i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti di data non inferiore a mesi tre:

- 1) stato di famiglia;
- 2) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., comuni o enti abilitati etc.);
- 3) certificato di matrimonio (ove contratto) o dichiarazione di volere contrarre matrimonio entro l'anno.

Non saranno prese in considerazione:

- le istanze con firma non autenticata;
- le istanze alle quali non siano allegati i documenti sopraccitati ai punti 1, 2 e 3;
- le istanze incomplete;
- le istanze non redatte in conformità allo schema predisposto dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
- le istanze spedite prima delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

Graduatorie delle domande ammesse

Le istanze istruite e ritenute ammissibili di mutuo da parte degli istituti di credito o enti finanziari, saranno trasmesse, dagli stessi, entro mesi due dalla scadenza del termine di presentazione, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, che provvederà, entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, a stilare la graduatoria degli aventi diritto al beneficio di cui in premessa, secondo la dotazione finanziaria disponibile. Tale graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana, contestualmente al decreto dell'impegno cumulativo con l'indicazione degli aventi diritto riferiti ad ogni singolo istituto di credito o ente finanziario cui gli stessi fanno capo.

Nella formazione della graduatoria saranno utilizzati i seguenti punteggi:

a) indicatore ISEE: (indicatore situazione economica equivalente)

- da euro 500,00 a euro 15.000,00 punteggio 5;
- da euro 15.001,00 a euro 20.000,00 punteggio 4;
- da euro 20.001,00 a euro 26.000,00 punteggio 2;

b) limiti di età per entrambi i coniugi:

- da 18 a 30 anni: punteggio 4;
- da 31 a 38 anni: punteggio 2;
- oltre i 38: punteggio 1.

Qualora uno dei due coniugi dovesse superare il limite di età previsto in una fascia sarà attribuito il punteggio relativo alla fascia superiore.

A parità di punteggio prevale il minor indicatore ISEE, e a parità di indicatore ISEE la minore età del richiedente.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, avverso la stessa è ammessa opposizione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, esclusivamente per correzione errori scaturenti dall'attribuzione del punteggio.

Delle opposizioni accolte e delle conseguenti modifiche alla graduatoria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali darà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato

Possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, tutti gli istituti bancari, gli enti finanziari, assicurativi o previdenziali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) possedere rilevanza e diffusione sull'intero territorio nazionale;
- 2) avere sede in tutte le nove province dell'Isola;
- 3) avere un capitale sociale superiore a 20.000.000,00 euro, atto a garantire la possibilità di copertura di tutti gli eventuali mutui stipulabili;
- 4) farsi carico della costituzione di un apposito sportello dedicato alla gestione dei mutui agevolati in trattazione;

5) farsi carico dell'istruttoria delle istanze sia per l'accertamento delle visure notarili che per l'ammissibilità dell'intervento regionale in relazione ai criteri ed alle modalità fissate con il presente allegato per l'accensione di mutuo per acquisto prima casa, tenuto conto che l'importo, a copertura totale degli interessi prenderà in considerazione mutui non superiori a 80.000,00 euro elevabili a 100.000,00 euro per alloggi siti nel comune di Palermo, nel comune di Catania e nel comune di Messina.

6) accettare, a ristoro degli oneri derivanti dalla sopra richiamata istruttoria, un rimborso forfettario non superiore 150,00 euro per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà eventualmente restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo si verifici rinuncia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa.

A tal fine, dovranno far pervenire, entro e non oltre giorni 45 dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente allegato, apposita nota di adesione a firma del legale rappresentante. Successivamente, su invito formale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, si procederà alla formalizzazione dell'atto di convenzione;

Vincoli e condizioni

L'erogazione delle somme afferenti l'intervento regionale è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.

L'immobile acquistato con i benefici della presente legge va intestato al richiedente o a entrambi i coniugi in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi.

Nel caso di separazione personale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è consentita la successione della titolarità del mutuo ipotecario dell'ex coniuge non mutuatario che mantiene la disponibilità dell'appartamento.

L'erogazione dei benefici è subordinata all'assunzione dell'obbligo da parte del soggetto assegnatario di non trasferire la proprietà dell'immobile e non mutare la destinazione esclusiva e continuativa dello stesso per l'uso abitativo del proprio nucleo familiare per un periodo di quindici anni dalla data di acquisto.

I succitati vincoli sugli immobili dovranno risultare da apposita clausola da

inserirlo nel decreto di concessione dei benefici e nel contratto di mutuo e la trascrizione degli stessi, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dovrà avvenire a cura dell'istituto o degli enti convenzionati o dei beneficiari e a spese di questi ultimi; i medesimi vincoli hanno effetti per i successori a qualunque titolo, nella disponibilità degli immobili.

La violazione dei predetti vincoli comporta la revoca del beneficio regionale sull'abbattimento totale degli interessi di mutuo.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra la Regione Sicilia e l'istituto o l'ente mutuante
riguardante le procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione
dei contributi previsti dalla legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, art. 4,
comma 5.

L'anno in questo giorno in Palermo, presso gli uffici
dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali, via Trinacria, 34, tra la Regione Sicilia (codice fiscale 80012000826)
(in seguito indicata come "Regione"), rappresentata, in forza del quinto
comma dell'art. 4 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, dal dirigente
generale pro tempore del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e
delle autonomie locali, dott. e l'istituto o l'ente mutuante (individuato secondo i requisiti di cui al paragrafo "disposizioni sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato" allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3) (partita IVA n.) (in seguito indicato come "Istituto"), rappresentato dal sig.
. in forza della deliberazione

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'istituto effettuerà la concessione dei mutui quindicennali previsti dalla legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, ai soggetti indicati dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia e secondo i criteri indicati nell'allegato al decreto n. 1571/S7 U.O.3.

La Regione corrisponderà un contributo per un periodo di quindici anni, finalizzato alla copertura totale degli interessi, commisurato ad un importo di mutuo non superiore a 80.000,00 euro elevabile a 100.000,00 euro per gli alloggi siti nel comune di Palermo, nel comune di Catania e nel comune di Messina.

Il tasso fisso di interesse che verrà applicato non potrà essere maggiore dell'indice IRS di periodo.

Art. 2

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l'esclusione, secondo quanto stabilito dall'allegato al decreto n. 1571/ S7 U.O.3, presso l'istituto.

L'istituto dovrà istruire le istanze sulla base dei criteri stabiliti con il decreto n. 1571/S7 U.O.3 e verificare l'accertamento delle visure notarili, indi, stabilita l'ammissibilità della richiesta, l'importo del mutuo e le modalità di erogazione e di restituzione, dovrà acquisire la disponibilità degli interessati alla stipula del contratto di mutuo alle condizioni stabilite, le istanze istruite e ritenute ammissibili di mutuo saranno trasmesse entro mesi due dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria, 34 - 90144 Palermo. Ove la predetta comunicazione non dovesse pervenire entro tale termine non verrà dato seguito al procedimento con conseguente non accoglimento dell'istanza;

L'Assessorato, sulla base delle comunicazioni dei vari istituti convenzionati e delle priorità fissate nel decreto n. 1571/S7 U.O.3, stilerà la graduatoria degli aventi diritto al mutuo in relazione alle disponibilità economiche. La graduatoria sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, contestualmente al decreto di assunzione dell'impegno cumulativo, con indicazione degli aventi titolo riferiti ad ogni singolo istituto o ente mutuante convenzionato cui gli stessi fanno capo.

Sulla base della predetta graduatoria l'istituto, entro mesi due dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sarà tenuto a stipulare il contratto di mutuo, nel quale dovrà farsi espresso richiamo al decreto n. 1571/S7 U.O.3 ed alla presente convenzione, ed avviare la procedura di erogazione. Trascorso inutilmente tale periodo si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del mutuo e conseguentemente rigettata l'istanza, salvo il caso in cui il contributo sia destinato alle coppie che dovranno contrarre matrimonio.

Art. 3

L'istituto, prima di stipulare il mutuo, accerterà la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e la situazione di fatto; in caso di non corrispon-

denza rilevante ai fini della graduatoria si intenderà decaduta l'autorizzazione regionale alla concessione del mutuo e conseguentemente rigettata l'istanza.

Art. 4

L'istituto trasmetterà alla Regione, entro il 30 marzo per le rate in scadenza il 30 giugno, ed entro il 30 settembre, per le rate in scadenza il 31 dicembre, i tabulati relativi ai contributi da erogare con eventuale conguaglio nel semestre successivo.

La Regione liquiderà quanto dovuto entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, mediante mandati di pagamento cumulativi in favore dell'istituto.

Art. 5

La Regione non offre garanzie sostitutive o integrative di quelle offerte dai beneficiari aventi diritto all'agevolazione.

Art. 6

L'istituto dà comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei mutui. La Regione dispone, per i mutui estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla semestralità di ammortamento successiva all'estinzione medesima, mentre per i mutui estinti parzialmente il contributo è ridotto in proporzione al capitale rimborsato previa determinazione dell'ammontare da parte dell'istituto.

Art. 7

In caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento da parte del beneficiario del contributo, l'istituto inizierà le azioni coattive di recupero anche per conto della Regione, relativamente al contributo da questa erogato, dandone contestuale informativa alla Regione stessa.

Art. 8

L'istituto comunicherà tempestivamente alla Regione le fasi della procedura relative al mutuo ed in particolare:

- a) delibera di concessione del mutuo;
- b) contratto condizionato di mutuo;

- c) somministrazioni effettuate;
- d) contratto definitivo, con allegato il piano di ammortamento;
- e) eventuali estinzioni parziali o totali;
- f) trasferimenti di titolarità dell'immobile.

Art. 9

L'istituto dichiara di accettare, a ristoro degli oneri derivanti dall'espletamento dell'istruttoria delle pratiche, un rimborso forfettario non superiore ad E 150,00 per ogni istanza; tale somma verrà corrisposta anticipatamente dal richiedente e verrà restituita, detratte le spese effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinuncia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria stessa.

Art. 10

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall'applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Sicilia, presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - via Trinacria, 34 - 90144 Palermo, quelle dirette all'istituto presso la propria sede, via , all'attenzione del sig.
.

Art. 11

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si adegua alla normativa vigente in materia di prestiti e a quanto previsto dal decreto n. 1571/S7 U.O.3.

Art. 12

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed estinzione dei mutui da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di mutuo, a queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente convenzione.

Art. 13

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico dell'istituto.

Art. 14

La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per l'istituto dal momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento d'approvazione.

Il legale rappresentante dell'istituto di credito

.....

Il dirigente generale del dipartimento della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali

.....

SCHEMA DI DOMANDA

per l'accesso al contributo ai sensi dell'art. 4, comma 5, legge regionale n. 10/2003

All' . . .

.....

.....

Il sottoscritto chiede di poter ottenere il contributo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, per l'abbattimento totale degli interessi sul mutuo di Euro per l'acquisto della prima casa nel comune di

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 47, dichiara:

a) di chiamarsi (nome) (cognome) e di avere il seguente codice fiscale , che il coniuge o futuro coniuge si chiama (cancellare la voce che non interessa) (nome) (cognome) ed ha il seguente codice fiscale

b) di essere nato a (prov.) il /
. / e che il coniuge o futuro coniuge (cancellare la voce che non interessa) è nato a (prov.) il /
. / ;

c) di essere entrambi cittadini italiani;

d) di essere residente nel comune di e che il coniuge o futuro coniuge (cancellare la voce che non interessa) è residente nel comune di ;

e) di avere la propria sede di lavoro nel comune di e che il coniuge o futuro coniuge (cancellare la voce che non interessa) ha la propria sede di lavoro nel comune di ;

f) di avere contratto matrimonio o di dover contrarre matrimonio il
. . . (cancellare la voce che non interessa);

g) di non essere titolare del diritto di proprietà o di usufrutto o di uso o di abitazione di alloggio del comune ove risiede o ove presta il proprio lavoro nonché nei comuni vicini che non distano oltre 30 Km. da questi ultimi e che tale requisito è posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare;

h) di non avere ottenuto, il richiedente e gli altri componenti il proprio nucleo

familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

i) di avere fruito nell'anno di un reddito rientrante nell'indicatore I.S.E.E.;

j) che la domanda presentata costituisce l'unica prodotta per l'intero nucleo familiare.

Nel caso di utile inserimento in graduatoria, il sottoscritto si impegna a produrre direttamente all'istituto o all'ente mutuante le visure catastali eseguite presso la conservatoria dei registri immobiliari attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti g) ed h) dei requisiti previsti dal presente allegato.

Allega alla presente domanda:

- stato di famiglia;
- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dal ;
- certificato di matrimonio o dichiarazione di volere contrarre matrimonio entro l'anno;

Palermo, II
richiedente

Modalità di trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e agli istituti o enti di credito convenzionati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art. 9, legge n. 675/96, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, legge n. 675/96 necessarie al trattamento in questione.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:

- alle pubbliche amministrazioni (A.S.L., comuni, etc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

- alla Regione Sicilia;
- agli istituti o enti di credito convenzionati;
- in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

I dati personali che Vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia e, nel caso di necessità, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

Diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96

L'art. 13, legge n. 675/96, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:

- a) di conoscere l'esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato dal titolare del trattamento, delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento;
- c) di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine in forma intellegibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
- d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- e) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- f) di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.

Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:

- per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali pro tempore, con sede in Palermo, via Trinacria n. 34/36;
- per l'istituto o ente di credito convenzionato, cui la presente istanza è indirizzata, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Consenso al trattamento di dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, e l'istituto o ente di credito convenzionato cui la presente istanza è indirizzata, procedano al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22, legge n. 675/96, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, per le finalità precisate nella informativa medesima (barrare obbligatoriamente una casella).

Do il consenso

Nego il consenso

.....
Firma del richiedente

.....
Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia attraverso gli istituti o enti di credito, che agiscono in suo nome e conto, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro.

In particolare, tali dati saranno raccolti presso Lei o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: Amministrazioni pubbliche, Pubblici registri, CCIAA, Banche dati di società private, intermediari bancari e finanziari, società controllanti e/o collegate.

Precisiamo che per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:

- 1) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2003;
- 2) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.

Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili, in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato e/o dei soggetti sui quali viene esercitata la potestà genitoriale ovvero la tutela.

Tutela della maternità e della vita nascente (art. 6)

DECRETO n. 832 del 31 marzo 2004*

Criteri e priorità per l'erogazione del bonus per ogni nascituro, ex art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 28 del 1962;

Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R.S. 28 maggio 1987;

Vista la legge quadro di riforma n. 328 dell'8 novembre 2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno delle famiglie a garanzia della qualità di vita, delle pari opportunità e dei diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 della Costituzione;

Visto il decreto presidenziale 4 novembre 2002 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 22 novembre 2002, che in attuazione della legge n. 328/00 prevede tra gli obiettivi prioritari la tutela della vita dal momento del concepimento e promuove una politica in favore della famiglia e della maternità, anche attraverso la programmazione e realizzazione di azioni tese a rimuovere gli ostacoli economici;

Preso atto dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che concede un assegno pari a 1.000 euro per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo o ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie;

Considerato che con la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, sono state det-

* *Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 7 maggio 2004, n. 20.*

tate "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" al fine di agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, volte a perseguire come obiettivi la rimozione degli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo ed economico, nonché la tutela e il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali;

Visto l'art. 6, comma 5, della sopra richiamata legge, che prevede l'erogazione di un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati e in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali;

Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 22 "Bilancio annuale della Regione Siciliana per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006", che prevede sul cap. 183740 "Contributi da erogare alle famiglie meno abbienti per la tutela della maternità e della vita nascente" la somma di 200 mila euro;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione dei criteri e delle priorità per l'ammissibilità al suddetto bonus, nonché delle procedure ed i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003, che prevede l'erogazione di un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sono approvati i criteri e le priorità per l'accesso al beneficio, nonché le procedure per la presentazione dell'istanza e le modalità di erogazione dello stesso, così come definiti nel documento allegato (allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale della famiglia, politiche sociali e autonomie locali ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Allegato A

Criteria e priorità per l'erogazione del bonus per ogni nascituro, ex art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003. Definizione delle procedure e modalità di erogazione dello stesso

1. In applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, al fine di promuovere la riduzione e il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, concede un bonus di euro 1.000 per i nascituri sulla base dei parametri reddituali e dei criteri qui di seguito stabiliti.

Il bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati a decorrere dal 16 agosto 2003 o in favore delle madri in stato di gravidanza, alla data di presentazione dell'istanza, da almeno 7 mesi.

Lo stesso assegno è concesso per ogni figlio adottato dalla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 10/2003.

2. In applicazione dell'art. 1 della legge regionale n. 10/2003, possono presentare istanza per la concessione del bonus la madre o, in caso di impedimento legale di quest'ultima, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere in possesso della residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno 12 mesi.

3. Il bonus spetta a condizione che l'indicatore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) del nucleo familiare, computato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e del regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore a euro 30.000,00. Detto indicatore dovrà essere maggiorato del 10% per ogni componente del nucleo familiare successivo al terzo, compreso il nascituro.

Alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001.

Il comune di residenza della madre o del soggetto esercente la potestà parentale, all'atto dell'iscrizione anagrafica del nuovo nato o adottato, avvia la procedura per l'erogazione del bonus chiedendo ai potenziali beneficiari la seguente documentazione:

- istanza della madre del nascituro o, in caso di impedimento legale di quest'ultima, dell'esercente la potestà parentale, redatta su specifico schema predisposto da questa Amministrazione regionale, allegato al presente atto (allegato B), e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che inoltra l'istanza di contributo, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;

- attestato indicatore I.S.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronati, comune, I.N.P.S.);

- certificato di nascita del minore per cui si chiede il beneficio o atto di adozione o certificato medico attestante lo stato di gravidanza di almeno 7 mesi. In quest'ultimo caso l'erogazione del contributo rimane subordinata alla nascita del minore.

4. Il comune, accertato il possesso dei requisiti sopra indicati, inoltra richiesta di contributo all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria n. 34, 90100 Palermo, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto o, successivamente, entro sei mesi dalla data del parto, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno. Per l'anno 2004 la richiesta di contributo potrà essere inoltrata entro il 10 settembre.

La richiesta inoltrata dal comune dovrà indicare il nominativo dei soggetti richiedenti il bonus (madre/ padre/ esercente potestà parentale), il nominativo del nascituro per il quale il bonus viene richiesto, e l'indicatore I.S.E. del nucleo familiare.

In presenza di più beneficiari, l'ente locale può presentare una richiesta cumulativa fornendo le suddette indicazioni.

Non saranno ammissibili le domande pervenute oltre il termine fissato; in tal caso le richieste dovranno essere riprodotte nell'esercizio successivo con adeguamento della condizione economica e familiare.

5. L'Amministrazione regionale provvederà quindi alla redazione della graduatoria delle domande pervenute entro il termine sopra indicato tenendo

conto delle condizioni reddituali e dei criteri fissati dal presente documento, con priorità per i nuclei familiari meno abbienti.

Nella definizione della graduatoria verrà data priorità ai soggetti non beneficiari dell'assegno di 1.000 euro erogato dallo Stato ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 si procederà all'erogazione del beneficio, per il tramite del comune di residenza, secondo l'ordine di graduatoria compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Le istanze non ammesse a contributo per insufficienza dello stanziamento annuale di bilancio saranno inserite d'ufficio nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta, tenuto conto delle condizioni reddituali e secondo i criteri stabiliti dal presente decreto, con l'obbligo da parte del comune di residenza di aggiornare la documentazione attestante la condizione economica e familiare.

6. Il bonus non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito.

Allegato B

Formulario per la richiesta del bonus per i nati previsti dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Al comune di

Il sottoscritto/a, nella qualità di madre/ (indicare in alternativa il grado di parentela o il ruolo per i quali si esercita la potestà parentale) dello/a minore nato/a adottato/a il richiede l'erogazione del "bonus" previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

Lo/a scrivente allega alla presente:

- 1) attestazione I.S.E. rilasciata dagli uffici abilitati (C.A.F., patronati, comune, I.N.P.S.);
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscritto e dei rimanenti percettori di reddito;
- 3) certificato medico attestante lo stato di gravidanza di almeno 7 mesi o certificato di nascita del minore per cui si chiede il beneficio o atto di adozione. Il sottoscritto dichiara che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha inoltrato o inoltrerà in futuro istanza per il contributo sopra riportato. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data

Firma del richiedente

.....

.....

CIRCOLARE 28 aprile 2004, n. 4*

Articolo 6, ex legge regionale 31 luglio 2003, n. 10: "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia".

A tutti i comuni dell'Isola

Al fine di valorizzare e sostenere il ruolo della famiglia, la Regione Siciliana nello scorso mese di luglio ha approvato una specifica legge volta ad attivare sull'intero territorio una politica sociale in favore dei nuclei familiari, attraverso la programmazione e l'attuazione di interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi.

La legge, il cui obiettivo è quello di sostenere ed agevolare le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, prevede nel suo articolato interventi di varia natura, alcuni di tipo economico, altri finalizzati all'attivazione di servizi, altri ancora volti a promuovere forme di autorganizzazione solidaristica.

Tra le agevolazioni di tipo economico si richiama in via esemplificativa il pagamento degli interessi su prestiti o mutui contratti dai nuclei familiari in situazioni di disagio economico o dalle giovani coppie per l'acquisto della prima casa (artt. 3 e 4), l'erogazione di un bonus "natalità" (art. 6), del bonus socio-sanitario o voucher (art. 10) da corrispondere alle famiglie per la cura di soggetti anziani non autosufficienti o disabili gravi e non ultimo il concorso alle spese sostenute dal nucleo familiare per l'espletamento delle procedure per l'adozione internazionale.

In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale viene previsto, inoltre, l'intervento della comunità locale attraverso l'attivazione di "banche del tempo" (art. 14) e la valorizzazione delle associazioni di solidarietà familiare (art. 16) e delle associazioni di donne che organizzano centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti intrafamiliari (art. 9).

Tra le iniziative economiche sopra citate con la presente nota si comunica che con decreto n. 832/S7 del 31 marzo 2004, in corso di pubblicazione, sono stati adottati i criteri e le priorità per l'accesso al contributo ex art. 6, comma 5, della legge in argomento.

In particolare il legislatore regionale, al fine di "promuovere la riduzione degli ostacoli di ordine economico alla procreazione", ha previsto l'erogazione di

* *Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 2004, n. 22.*

un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base dei parametri reddituali stabiliti da questo Assessorato. Si tratta di un beneficio analogo a quello previsto in ambito nazionale dall'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ma di più ampia portata, dal momento che il beneficio viene esteso anche nei confronti dei primogeniti e ai minori extracomunitari il cui nucleo familiare risiede stabilmente nel territorio siciliano.

Dato l'obiettivo dell'assegno di natalità (incremento delle nascite attraverso un sostegno diretto alla famiglia) e in ogni caso nel rispetto dell'art. 1 " Finalità ed ambiti d'intervento" della legge n. 10/2003 che riconosce "il valore della famiglia fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido... e provvede a rilevare periodicamente le condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, poveri, figli di emigranti, nomadi, rifugiati, extracomunitari, orfani, ecc. . . per garantire pari opportunità", il bonus potrà essere erogato alle mamme anche nell'ipotesi di ragazze madri o di nuclei familiari non regolarmente sposati, dal momento che viene privilegiato e tutelato il rapporto madre-figlio. Una diversa applicazione della norma discriminerebbe il bambino e apparirebbe in ogni caso in contrasto con le politiche sociali nazionali e regionali fino ad oggi adottate.

Si fa presente inoltre che verrà data priorità nella graduatoria ai soggetti in possesso dei requisiti previsti da questo Assessorato non beneficiari dell'intervento statale.

I soggetti beneficiari dell'assegno statale saranno in ogni caso inseriti in graduatoria e, in presenza di risorse finanziarie sufficienti, saranno anche loro destinatari del bonus regionale.

Per ragioni di efficienza è stata prevista la collaborazione diretta da parte del comune di residenza del soggetto richiedente a cui viene demandato il compito di istruire la pratica e di trasmettere all'Assessorato l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti da questa Amministrazione con indicazione del valore I.S.E. del nucleo familiare.

Per consentire la massima pubblicizzazione del beneficio di legge, così come previsto in ambito nazionale, si prevede l'attivazione del comune immediatamente dopo l'iscrizione all'anagrafe del nuovo nato o dell'adottato. L'ente locale dovrà cioè portare a conoscenza della famiglia del nascituro i benefici previsti dalla norma, invitando il soggetto a presentare specifica istanza (come da

allegato 1) e dichiarazione dei redditi per consentire la determinazione dell'indicatore I.S.E. (indicatore situazione economica) del nucleo familiare.

Il bonus spetta a condizione che detto indicatore, computato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e del regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore a Euro 30.000,00. Lo stesso dovrà essere maggiorato del 10% per ogni componente familiare successivo al terzo, compreso il nascituro.

Alla determinazione del citato parametro concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001.

L'ente locale provvederà quindi a trasmettere a questo Assessorato l'elenco dei soggetti per cui viene richiesto il bonus, come indicato nell'allegato 2.

Considerato, inoltre, che si ipotizzano migliaia di richieste, si chiede la trasmissione dei dati anche su supporto informatico (*floppy*, foglio *excel*); ciò consentirà a questo ufficio di procedere più celermente nella definizione della graduatoria e dunque nell'erogazione del bonus.

Nella nota di trasmissione l'ente locale dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti da parte dei soggetti inseriti in elenco per i quali si chiede il bonus, nonché specificare i soggetti già segnalati all'I.N.P.S. per l'erogazione del beneficio statale previsto dal citato art. 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Al fine di consentire l'erogazione dei 1.000 euro entro l'esercizio finanziario di competenza, è stato stabilito il termine del 30 giugno di ogni anno per la presentazione delle suddette richieste. Ciò consentirà di disporre la graduatoria in tempo utile per l'erogazione del beneficio fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul relativo capitolo di bilancio.

Non saranno ammissibili le domande che perverranno oltre detto termine; le stesse dovranno essere riprodotte nell'esercizio successivo con adeguamento della condizione economica e familiare.

Per l'anno 2004 codeste amministrazioni dovranno far pervenire il suddetto elenco, con le indicazioni richieste, entro il 10 settembre.

Le istanze non ammesse a contributo per insufficienza dello stanziamento annuale di bilancio saranno inserite d'ufficio nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta, tenuto conto delle condizioni eco-

nomiche e secondo i criteri stabiliti dallo specifico decreto, con l'obbligo da parte del comune di residenza di aggiornare la documentazione attestante la condizione economica e familiare.

A conclusione di quanto sopra detto si vuole sottolineare ancora una volta l'attenzione posta dal legislatore alle numerose problematiche affrontate dalle famiglie che oggi, più che mai, necessitano di un intervento pubblico organico e intersettoriale.

Così come riportato nel libro bianco sul *Welfare* (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, febbraio 2003) "la situazione economica, l'esistenza o meno di servizi sociali, i tempi della vita familiare e di quella professionale, la qualità del sistema educativo, la disponibilità di alloggi adeguati ai livelli di reddito delle giovani generazioni," sono cause il cui effetto si traduce in una ridotta natalità.

La famiglia reclama una protezione reale, concreta, attraverso un intervento pubblico discreto e al tempo stesso partecipante.

Aiutare la famiglia per aiutare i bambini, gli adolescenti, gli anziani, i disabili e tutti gli altri componenti al suo interno che vivono in condizioni di fragilità sociale.

Infatti, solo una politica sociale ad ampio raggio, interprete degli effettivi bisogni dei nuclei familiari e protagonista di risposte concrete, potrà determinare un'inversione di rotta rispetto alle condizioni di disagio avvertite oggi dalle giovani coppie e dalla famiglia in genere.

Allegato 1

Formulario per la richiesta del bonus per i nati previsti dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

AL COMUNE DI

Il sottoscritto/a, nella qualità di madre/ (indicare in alternativa il grado di parentela o il ruolo per i quali si esercita la potestà parentale) dello/a minore nata o adottata il richiede l'erogazione del "bonus" previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

Lo/a scrivente allega alla presente:

- 1) attestazione I.S.E. rilasciata dagli uffici abilitati (C.A.F., comune, I.N.P.S.);
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscritto e dei rimanenti percettori di reddito;

3) certificato medico attestante lo stato di gravidanza di almeno 7 mesi o certificato di nascita del minore per cui si chiede il beneficio o atto di adozione. Il sottoscritto dichiara che nessun altro membro del proprio nucleo familiare ha inoltrato o inoltrerà in futuro istanza per il contributo sopra riportato.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data
del richiedente

Firma

CIRCOLARE 19 maggio 2004, n. 5*

Articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" - bonus di euro 1.000,00.

A tutti i comuni dell'Isola

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure per l'attuazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 e del conseguente proprio decreto n. 832 del 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 7 maggio 2004, nel far seguito a quanto già comunicato con la nota prot. n. 408 del 28 aprile 2004, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

I dati relativi ai soggetti richiedenti dovranno essere inseriti da codeste amministrazioni nella tabella allegata alla presente nota.

Si ribadisce, inoltre, che la trasmissione degli stessi dati dovrà avvenire anche mediante supporto informatico (*floppy* - foglio *excel*).

Ai fini della sussistenza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, si ritiene che tale requisito debba essere posseduto al momento del parto o dell'adozione. A tal proposito, per l'individuazione della cittadinanza comunitaria, si terrà conto dell'ingresso nell'Unione europea, alla data dello scorso 1 maggio 2004, dei nuovi dieci stati membri (Malta, Cipro, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia).

Nel caso che i potenziali beneficiari siano ancora nascituri alla data di compilazione dell'elenco, nella colonna "nominativo bambino/a" verrà riportata l'indicazione "nascituro". Se nel frattempo è intervenuta l'iscrizione anagrafica del bambino, verranno indicati il nome dello stesso e nella rispettiva colonna la sua data di nascita, anziché la data presunta del parto.

Nel caso di istanze prodotte da donne in stato di gravidanza, l'erogazione del bonus da parte di codesti comuni rimane subordinata alla nascita del bambino.

Con riguardo al dato "indicatore I.S.E.E" da inserire nell'allegata tabella, si precisa che lo stesso dovrà ricomprendere le eventuali maggiorazioni relative al numero dei componenti del nucleo familiare, di cui al decreto n. 832/2004, calcolate a cura di codeste amministrazioni.

* *Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 4 giugno 2004, n. 24.*

Nel caso di situazioni ex aequo all'interno della graduatoria, ove necessario si terrà conto della data di nascita anteriore, fermo restando che le istanze non accolte nell'anno corrente per insufficienza dello stanziamento saranno inserite d'ufficio nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo secondo quanto già previsto nel decreto n. 832 del 31 marzo 2003 (N.d.R. *recte*: 31 marzo 2004), punto 5.

| GENERALITA' DELLA MADRE, O IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO LEGALE DI UN ESERCENTE LA POTESTA' PARENTALE | | | NOMINATIVO BAMBINO/A (a) | DATA DI NASCITA O DATA PRESUNTA O DATA PROVVED. ADOZIONE | INDICATORE I.S.E.E. (b) | SOGGETTO AVENTE TITOLO ALL'ASSEGNO EX ART. 21 D.L. 269/03, CONVERTITO IN L. 326/03 ⁽³⁾ SI/NO |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|--|-------------------------|--|
| COGNOME E NOME | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Infine si ritiene opportuno ribadire che, per il corrente anno, ai fini dell'elaborazione della graduatoria, verranno prese in considerazione tutte le istanze che saranno pervenute, a questo servizio 3, entro e non oltre il 10 settembre 2004.

Allegato

BONUS DI 1.000 EURO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5, DELLA L.R. 10/2003

COMUNE DI _____ PROV. _____

Elenco dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti

- a) Se alla data di compilazione dell'elenco trattasi di nascituro indicare "Nascituro"
- b) Già maggiorato del 10% per ogni componente del nucleo familiare successivo al terzo, compreso il nascituro.

Si attesta che i soggetti inseriti nel presente elenco sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali n. 832 del 31/03/04.

Data _____

Firma

(Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali)

CIRCOLARE 9 settembre 2004, n. 12*

*Bonus di 1.000 euro ex art. 6, comma 5, della legge regionale
31 luglio 2003, n. 10.*

A tutti i comuni dell'Isola

Nel richiamare le disposizioni del decreto n. 832 del 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 7 maggio 2004 e delle circolari in ordine a criteri e priorità per l'erogazione a carico del bilancio annuale regionale del bonus di 1.000 euro in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal 16 agosto 2003 e delle madri in stato di gravidanza da almeno sette mesi alla data di presentazione dell'istanza, si chiarisce quanto segue.

Possono presentare istanza per la concessione del bonus la madre, o in caso di impedimento legale di quest'ultima, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria o permesso di soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno 12 mesi.

L'erogazione del bonus, nei limiti dello stanziamento del bilancio regionale, è subordinata al possesso di un Indicatore situazione economica (I.S.E) dell'intero nucleo familiare, rilasciato da parte degli organismi abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 109/98 e successivi regolamenti attuativi, non superiore ad euro 30.000,00. Per i nuclei familiari costituiti da più di tre componenti, compreso il bambino per il quale viene richiesto il bonus, il suddetto limite di euro 30.000,00 va maggiorato del 10% per ciascun componente familiare successivo al terzo (es. euro 33.000,00 per nucleo familiare di 4 componenti, euro 36.000,00 per nucleo familiare di 5 componenti, euro 39.000,00 per nucleo familiare di 6 componenti, etc.).

L'Assessorato provvederà alla redazione della graduatoria delle istanze pervenute entro il termine appreso indicato, dando priorità, come già previsto, ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti non beneficiari dell'intervento sta-

* *Publicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 settembre 2004, n. 39*

tale di cui all'art. 21 del D.L. n. 269/2003, con precedenza per i nuclei familiari con minore indicatore I.S.E. I soggetti beneficiari dell'assegno statale saranno in ogni caso inseriti in graduatoria e, in presenza di risorse finanziarie sufficienti, saranno destinatari del bonus regionale, con precedenza per i nuclei familiari meno abbienti.

Si ritrasmette lo schema di elenco, da inviare sia in formato cartaceo che su floppy - foglio excel.

I comuni produrranno a questo Assessorato, entro e non oltre il 30 settembre 2004, l'elenco definitivo, contenente i dati di tutti i richiedenti, specificando che lo stesso è stato elaborato in conformità alle indicazioni impartite con la presente.

Concorso alle spese per le adozioni internazionali (art. 7)

DECRETO n. 833 del 31 marzo 2004*

Criteria per l'accesso e l'erogazione del contributo per le spese sostenute dalle famiglie adottive per le adozioni internazionali, di cui all'art. 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 184/83, modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001;

Vista la legge n. 476/98;

Vista la legge quadro di riforma n. 328 dell'8 novembre 2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno delle famiglie a garanzia della qualità della vita, delle pari opportunità e dei diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 della Costituzione;

Visto il decreto presidenziale 4 novembre 2002 "Linea guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 22 novembre 2002 che, in attuazione della legge n. 328/2000, prevede tra gli obiettivi prioritari il sostegno alla famiglia e la tutela dei minori e degli adolescenti, l'affido e l'adozione, anche attraverso la programmazione e realizzazione di azioni rese a rimuovere gli ostacoli economici;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10: "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia che, in materia di adozioni internazionali, per sostenere il nucleo adottivo, persegue obiettivi per la rimozione degli ostacoli nella fattispecie a carattere economico, che possono inficiare le condizioni di disponibilità da parte degli aspiranti futuri genitori adottivi;

Visto l'art. 7, comma 1, che prevede l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie, sulla base di parametri predefiniti ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali;

Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 22: "Bilancio annuale della Regione

* *Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 7 maggio 2004, n. 20.*

Siciliana per l'esercizio 2004 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2004/06";

Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri per l'ammissibilità al suddetto contributo, nonché le procedure ed i termini di inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso;

Decreta:

Art. 1

In applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2003 che prevede l'erogazione di un contributo fino al 50% delle spese sostenute dalle famiglie adottive, sono approvati i criteri per l'accesso ai benefici, nonché le procedure per la presentazione delle istanze e le modalità di erogazione dello stesso, così come definiti nel documento (allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, ai sensi della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Allegato A

Criteria per l'erogazione del concorso alle spese per le adozioni internazionali sostenute dalle famiglie adottive (art. 7, comma 1, legge regionale n. 10/2003). Definizione delle procedure, dei parametri individuati e modalità di erogazione

1) In applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, al fine di promuovere l'istituto dell'adozione internazionale (legge n. 476/98), con la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali concede contributi fino al 50% delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale, sulla base dei criteri di seguito indicati.

2) Possono presentare istanza per la concessione del contributo gli esercenti la potestà familiare del minore/i, in possesso della cittadinanza italiana e residenti nel territorio della Regione Siciliana che abbiano adottato minori a decorrere dal 16 agosto 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n. 10/2003, in possesso della certificazione rilasciata dall'ente autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore nel nucleo adottivo.

3) Il contributo spetta a condizione che l'Indicatore situazione economica (I.S.E.E.) equivalente del nucleo familiare, computato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e del regolamento attuativo approvato con D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni viene fissato nella misura seguente:

- a) 50% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. sino ad Euro 20.000,00;
- b) 40% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. sino ad Euro 26.000,00;
- c) 30% delle spese sostenute per condizioni economiche I.S.E.E. superiori ad Euro 26.000,00.

Il contributo è dovuto per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione internazionale detratto dalla dichiarazione dei redditi, e certificato dall'ente autorizzato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. I-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi legge n. 476, art. 31, comma 3, lett. O).

4) I soggetti, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno produrre istanza entro un anno dall'ingresso del minore in Italia. Detta istanza, redatta su specifico schema predisposto da questa Amministrazione regionale, allegato al presente atto (allegato B) e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere inoltrata al comune di residenza, corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronato, comuni o enti abilitati);
- b) fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori adottivi ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'ente autorizzato;
- d) certificazione rilasciata dall'ente autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore/i nel nucleo adottivo.

5) Il comune di residenza, acquisita la suddetta documentazione, provvederà entro 45 giorni alla relativa istruttoria e, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio, inoltrerà richiesta di concessione del contributo corredando la stessa con l'istanza presentata dalla coppia beneficiaria e con fotocopia di tutta la documentazione presentata. La richiesta dell'ente locale dovrà essere inoltrata all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, via Trinacria n. 34 - 90144 Palermo. L'Amministrazione regionale annualmente provvederà alla redazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle condizioni reddituali e dei criteri fissati dal presente documento, in ordine di priorità per i nuclei familiari:

- a) che hanno adottato minori portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale o di patologie croniche certificato dalle competenti autorità sanitarie;
- b) che hanno adottato più minori;
- c) in cui sono presenti altri minori, anche in affidamento familiare.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2003 si procederà all'erogazione del contributo, per il tramite del comune di residenza, secondo l'ordine di graduatoria. Le istanze eventualmente non ammesse a contributo per insufficienza dello stanziamento annuale di bilancio, saranno inserite d'ufficio nella graduatoria dell'esercizio finanziario successivo a quello di richiesta.

-
- 6) Per l'esercizio finanziario 2004 i comuni dovranno presentare le istanze inoltrate dai soggetti beneficiari residenti sul proprio territorio entro il 30 giugno 2004; a partire dall'esercizio 2005, i comuni dovranno presentare a questo Assessorato le istanze inoltrate dai soggetti beneficiari residenti sul proprio territorio, entro il 15 settembre dell'anno solare in corso. L'Amministrazione regionale, dopo aver redatto la graduatoria annuale, provvederà all'erogazione del contributo spettante, per il tramite del comune competente per territorio.
- 7) Nel caso in cui questo Assessorato risconterà economie relative all'anno finanziario di riferimento, le somme residue andranno a cumularsi con lo stanziamento dell'esercizio finanziario successivo.

Allegato B

Formulario per la richiesta del contributo "concorso alle spese per l'adozione internazionale" previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

*All'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali, delle autonomie locali
Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali
Via Trinacria n. 34
90144 PALERMO*

Per il tramite del comune di

I sottoscritti, nella qualità di genitori adottivi del/dei minore/i, nato/i richiedono l'erogazione del contributo previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

Gli scriventi allegano alla presente:

- 1) attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli uffici abilitati (C.A.F., patronato, comune ecc.);
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori adottivi ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- 3) certificazione delle spese sostenute rilasciata dall'ente autorizzato;
- 4) certificazione rilasciata dall'ente autorizzato attestante la data di inserimento del/i minore/i nel nucleo adottivo;
- 5) eventuale certificazione sanitaria attestante condizione di handicap o patologia cronica.

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data

Firme

Centri d'accoglienza (art. 9)

DECRETO n. 831 del 31 marzo 2004*

“Modalità di accesso ai contributi per la copertura delle spese di primo impianto per centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia, di cui all’art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.”

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali
Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, riportante norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;

Vista la prescrizione dell’art. 9, quarto comma, della citata legge regionale n. 10/2003 di determinare con decreto assessoriale le modalità di attuazione per l'erogazione di contributi per la copertura delle spese di primo impianto per centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia, gestiti da associazioni di donne;

Ritenuto che, per le predette incombenze, con apposita direttiva sia necessario individuare:

- finalità dell'intervento;
- prescrizioni e documentazione preliminare;
- iter istruttorio e modalità di erogazione;
- criteri di priorità;
- requisiti strutturali ed organizzativi.

Decreta:

Art. 1

Nel testo allegato al presente decreto sono approvate le modalità di accesso ai contributi previsti dall’art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

Art. 2

Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

* *Publicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 7 maggio 2004, n. 20.*

Allegato

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il contributo è volto alla copertura delle spese di primo impianto per la gestione di centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e per i loro figli minori o a rischio di maltrattamento fisico o psichico.

Detti centri saranno gestiti da associazioni di donne costituite in organismi non lucrativi di utilità sociale quali cooperative sociali, congregazioni religiose, istituti assistenziali, associazioni di solidarietà familiare, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed altri organismi del privato sociale, che provvedano al ricovero delle donne e dei loro figli, per non più di un anno, in strutture la cui ubicazione dovrà rimanere riservata anche se utilmente inserita nel normale contesto abitativo.

In dette strutture le donne ospitate e i loro figli troveranno sostegno materiale, psicologico e legale, assistenza medica e supporto per il reinserimento lavorativo e scolastico.

Qualora le associazioni richiedenti, configurandosi come istituzioni socio-assistenziali, abbiano i requisiti per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86, la concessione del contributo sarà anche finalizzata alla predetta iscrizione, propedeutica alla stipula di convenzioni con gli enti pubblici per la gestione dei sopramenzionati servizi.

PRESCRIZIONI E DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

La concessione dei contributi regionali è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- entità massima della richiesta di contributo Euro 25.000;
- dichiarazione da parte dell'associazione richiedente circa il possesso della disponibilità finanziaria per fronteggiare la parte di spesa delle opere da realizzare o degli acquisti da effettuare non coperta dal contributo regionale; detta disponibilità potrà essere costituita anche da fideiussione bancaria od assicurativa accesa in favore dell'Amministrazione regionale;
- disponibilità a trascrivere nei registri pubblici immobiliari, a cura e spese dell'ente richiedente, vincolo quinquennale di destinazione dell'immobile a centro di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti;
- il termine entro il quale le associazioni di donne possono produrre istanza di contributo è fissato al 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2004 il termine di presentazione è fissato al 10 settembre 2004;

– le istanze dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'associazione e dovranno essere conformi allo schema di domanda allegato alle presenti modalità attuative (allegato A);

– al fine di garantirne la riservatezza, l'indirizzo della struttura dovrà essere comunicato con lettera riservata agli uffici regionali di competenza e sarà inserito in fascicoli opportunamente custoditi dai funzionari responsabili.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di costituzione e del relativo statuto, munito degli estremi di registrazione;

b) elenco degli amministratori completo delle generalità;

c) prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statuari;

d) conto consuntivo e stato patrimoniale;

e) copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente;

f) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca che l'esercizio dell'attività assistenziale non ha fini di lucro e che gli eventuali utili e/o sopravvenienze attive, saranno impiegate per il miglioramento delle finalità statuarie e non potranno essere oggetto di investimento;

g) delibera dell'organo statutario riportante l'impegno a:

– destinare la struttura a finalità assistenziale per donne vittime di maltrattamenti per almeno cinque anni mediante trascrizione del vincolo presso i pubblici registri immobiliari;

– rispettare, per gli eventuali dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni assicurative e previdenziali;

– stipulare apposite convenzioni con i comuni singoli o associati e province regionali per il servizio di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti, previa iscrizione dell'associazione al registro regionale del volontariato, ovvero, alla competente sezione dell'albo regionale ex art. 26 della legge regionale n. 22/86 ed al registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, istituito ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2003;

- approvare l'iniziativa e la richiesta di contributo regionale;

h) indicazione del titolo di disponibilità della struttura;

i) relazione sulle opere da realizzare, sugli acquisti da effettuare per arredi ed attrezzature e/o sugli oneri gestionali con riferimento agli operatori impiegati

e/o che s'intendono impiegare, distinti tra soci e dipendenti, alla capacità ricettiva, alla quantificazione della spesa e alla misura del contributo richiesto;

j) per le istanze di contributo inerenti opere di adeguamento agli standard e installazione impianti e abbattimento barriere architettoniche, deve essere altresì presentato progetto, munito di computo metrico estimativo e di nulla osta da parte dei competenti uffici comunali; le richieste di contributo per tali finalità non potranno eccedere un importo massimo di Euro 10.000;

k) per le richieste di contributo inerenti l'acquisto di attrezzature e beni strumentali deve essere prodotta una relazione tecnica economica nella quale siano elencati, descritti analiticamente e corredati dalla quantificazione dei costi unitari, i beni che s'intendono acquistare. Tale relazione deve essere altresì corredata da attestazione di conformità dei prezzi rilasciata dalla camera di commercio o di congruità degli stessi rilasciata dall'ufficio tecnico comunale. La richiesta di contributo per attrezzature, arredi e beni strumentali non potrà in nessun caso essere superiore a Euro 5.000;

l) dichiarazione che il contributo inerente le spese di gestione sarà decurtato dagli oneri a rimborso per eventuali convenzioni stipulate con le amministrazioni locali;

m) dichiarazione di non avere presentato istanza o avere ottenuto contributo per finalità analoghe quali ad esempio acquisto di attrezzature (legge n. 65/53) o per adeguamento agli *standards* (art. 4, legge regionale n. 33/88);

n) parere dell'ufficio di servizio sociale del comune di riferimento sull'opportunità dell'iniziativa, sulla congruità della richiesta di contributo e sulla disponibilità alla stipula di eventuali convenzioni a supporto dell'azione svolta dall'associazione a sostegno delle donne accolte nel centro;

o) busta chiusa contenente l'indirizzo della struttura oggetto dell'istanza di contributo che dovrà rimanere riservato e custodito in fascicoli opportunamente custoditi dai funzionari responsabili.

ISTRUTTORIA E MODALITA' DI EROGAZIONE

Premesso che per la particolarità e delicatezza dell'iniziativa, nonché per la limitatezza delle risorse disponibili, non si ritiene di procedere al riparto territoriale dello stanziamento di bilancio in rapporto alla popolazione residente, bensì sulla scorta delle istanze giudicate ammissibili e dell'equa distribuzione su base distrettuale, il dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, accertata la regolarità delle istanze e della

documentazione presentata, adotta formale provvedimento di ammissione al beneficio regionale con contestuale impegno delle somme entro il 31 luglio; in sede di notifica del predetto provvedimento di impegno gli enti richiedenti verranno invitati a produrre entro il termine di 60 giorni:

- titolo di disponibilità dell'immobile oggetto del contributo;
- polizza fideiussoria per le somme non coperte dal contributo;
- trascrizione del vincolo quinquennale di destinazione.

Dopo verifica dell'ulteriore documentazione sopra menzionata, con decreto del dirigente generale del dipartimento, si procederà alla concessione definitiva del contributo ed alla contestuale erogazione del 50% dello stesso.

Il rimanente 50% del contributo verrà erogato a conclusione dell'intervento, previa asseverazione da parte del comune territorialmente competente circa la rispondenza della struttura agli *standards* di seguito riportati e rendicontazione integrale delle somme già erogate e della quota di spesa a carico dell'associazione, mediante acquisizione dei contratti di fornitura e delle fatture quietanzate da parte delle ditte fornitrici e, per il personale impiegato, di idonea documentazione circa le competenze liquidate.

CRITERI DI PRIORITA'

Il contributo concesso, nei limiti di euro 25.000,00, sarà erogato in maniera proporzionale alle richieste ritenute ammissibili.

Ove le istanze ammissibili dovessero eccedere la disponibilità finanziaria, si procederà alla formulazione di apposita graduatoria sulla base dei seguenti parametri in ordine di priorità:

- 1) affidabilità dell'associazione comprovata da documentata gestione di analoghe iniziative per donne in difficoltà;
- 2) caratteristiche del contributo in ordine di preferenza:
 - a) contributo per la gestione (personale, vitto, spese di funzionamento, etc.) per un anno e/o per affitto dei locali per un anno;
 - b) contributo per abbattimento delle barriere architettoniche e/o adeguamento agli impianti e per acquisto di arredi, attrezzature e beni strettamente strumentali necessari al funzionamento del centro;
 - c) contributo per adeguamento agli standards strutturali con connesse opere edili.

Le istanze che non dovessero venire accolte per mancanza di copertura in relazione alle sopradescritte priorità saranno inserite d'ufficio in posizione

prioritaria nella graduatoria attinente il successivo esercizio finanziario, previa reitera dell'istanza da parte degli interessati a conferma della richiesta di contributo e del permanere di tutto quanto dichiarato con la precedente istanza.

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

In coerenza con i requisiti fissati dai D.P.R.S. del 29 giugno 1988 e del 4 giugno 1996 per le "case di accoglienza per gestanti e ragazze madri - donne in difficoltà", i centri di accoglienza, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 10/2003, debbono disporre di:

- camere ad 1 o 2 letti con superficie utile netta compresa tra un minimo di mq. 20 ed un massimo di mq. 34;
- un ambiente per uso collettivo (sala TV, ecc.);
- un locale pranzo-soggiorno;
- un locale per incontri con familiari e conoscenti;
- cucina con servizi plurimi;
- adeguati servizi igienici comuni, in accordo con le normative vigenti;
- un locale per la direzione;
- un bagno per portatori di handicap;
- una capacità ricettiva minima di 6 ospiti e massima di 20;
- superficie utile minima di 160 mq.;
- un bagno per il personale.

Il centro dovrà inoltre dotarsi delle seguenti figure professionali:

- un operatore sociale responsabile in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente o di scuola media di secondo grado;
- un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale all'infanzia, ove siano presenti bambini in età prescolare;
- ausiliari in ragione di 1 ogni 10 utenti (adulti e minori);
- psicologo in convenzione;
- assistente sociale in convenzione, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale;
- legale in convenzione.

Si potranno altresì prevedere altri operatori in convenzione in relazione a specifici bisogni dell'utenza accolta:

- neuropsichiatra infantile;
- educatore professionale;
- un assistente ai servizi tutelari;
- un infermiere professionale.

Allegato A

RACCOMANDATA R.R.

*All'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali, delle autonomie locali
Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali
Via Trinacria n. 34/36
90144 PALERMO*

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI PRIMO IMPIANTO PER CENTRI DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

In relazione a quanto disposto dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, previa ammonizione sulle conseguenze previste dall'art. 26 della legge n. 15/68, in caso di dichiarazioni false o mendaci a pubblico ufficiale, dichiara e attesta quanto segue:

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome)
. nato/a a: prov. il
. residente in via/piazza n. .
. comune C.A.P.
. prov. telefono /
.

Rappresentante legale dell'associazione di donne

Chiede la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 a valere sull'esercizio finanziario

. per un importo di euro per le spese di primo impianto del centro di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia denominato "."

Importo massimo richiedibile euro 25.000,00.

Dichiara

- di impegnarsi a sostenere, con risorse dell'associazione o mediante accen-

sione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;

- di impegnarsi a vincolare mediante trascrizione nei registri pubblici immobiliari per cinque anni la struttura oggetto del contributo richiesto a "centro di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti";

- che l'esercizio dell'attività assistenziale espletata nel centro di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia denominato "." non ha fini di lucro e che gli eventuali utili e/o sopravvenienze attive saranno impiegati per il miglioramento delle finalità statutarie dell'associazione e non potranno essere oggetto di investimento;

- che l'eventuale contributo concesso per oneri di gestione sarà decurtato dagli importi soggetti a rimborso da parte delle amministrazioni locali nell'ambito di eventuali convenzioni stipulate con l'associazione a supporto dell'azione svolta a sostegno delle donne accolte nel centro;

- di non aver presentato istanza né aver ottenuto dei contributi per finalità analoghe, quali ad esempio acquisto di attrezzature (legge regionale n. 65/53) o per adeguamento agli *standards* (art. 4, legge regionale n. 33/88).

In fede

.

Luogo e data

Alla presente istanza vengono allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di costituzione e del relativo statuto, munito degli estremi di registrazione;

b) elenco degli amministratori completo delle generalità;

c) prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari disponibili finalizzati all'attuazione dei fini statutarî;

d) conto consuntivo e stato patrimoniale;

e) copia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente;

f) delibera dell'organo statutario riportante l'impegno a:

– destinare la struttura a finalità assistenziale per donne vittime di maltrattamenti per almeno cinque anni mediante trascrizione del vincolo presso i pubblici registri immobiliari;

– rispettare, per gli eventuali dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le disposizioni assicurative e previdenziali;

– stipulare apposite convenzioni con i comuni singoli o associati e province regionali per il servizio di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti, previa iscrizione dell'associazione al registro regionale del volontariato, ovvero, alla competente sezione dell'albo regionale ex art. 26, della legge regionale n. 22/86 ed al registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, istituito ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 10/2003;

– approvare l'iniziativa e la richiesta del contributo regionale;

g) indicazione del titolo di disponibilità della struttura;

h) relazione sulle opere da realizzare, sugli acquisti da effettuare per arredi ed attrezzature e/o sugli oneri gestionali con riferimento agli operatori impiegati e/o che s'intendono impiegare, distinti tra soci e dipendenti, alla capacità ricettiva, alla quantificazione della spesa e alla misura del contributo richiesto;

i) progetto, munito di computo metrico estimativo e di nulla osta da parte dei competenti uffici comunali, per un importo massimo di Euro 10.000 (da allegare solo per le istanze di contributo inerenti opere di adeguamento agli standard e installazione impianti e abbattimento barriere architettoniche);

j) relazione tecnica economica nella quale siano elencati, descritti analiticamente e corredati dalla quantificazione dei costi unitari, i beni che s'intendono acquistare (da allegare solo per le richieste di contributo inerenti l'acquisto di attrezzature e beni strumentali). Tale relazione deve essere altresì corredata da attestazione di conformità dei prezzi rilasciata dalla camera di commercio o di congruità degli stessi rilasciata dall'ufficio tecnico comunale. La richiesta per attrezzature, arredi e beni strumentali non potrà in nessun caso essere superiore a Euro 5.000;

k) parere dell'ufficio di servizio sociale del comune di riferimento sull'opportunità dell'iniziativa, sulla congruità della richiesta di contributo e sulla disponibilità alla stipula di eventuali convenzioni a supporto dell'azione svolta dall'associazione a sostegno delle donne accolte nel centro;

l) busta chiusa contenente l'indirizzo della struttura oggetto della presente istanza di contributo che dovrà rimanere riservato e custodito in fascicoli opportunamente custoditi dai funzionari responsabili.

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro.

In particolare, tali dati saranno raccolti presso di lei o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: amministrazioni pubbliche, pubblici registri, camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, banche dati di società private, intermediari bancari e finanziari, società controllanti e/o collegate.

Precisiamo che per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:

- 1) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2003;
- 2) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.

Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

Modalità di trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 9 della legge n. 675/96, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 675/96 necessarie al trattamento in questione.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:
– alle pubbliche amministrazioni (aziende sanitarie locali, comuni ecc.) per lo

svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

– alla Regione Sicilia;

– in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

I dati personali che vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia e, nel caso di necessità, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

Diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96

L'art. 13 della legge n. 675/96 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:

a) di conoscere l'esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato dal titolare del trattamento, delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento;

c) di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine in forma intelligibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento;

d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;

e) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;

f) di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.

Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:

– per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, politiche sociali e delle autonomie locali pro tempore, con sede in Palermo, via Trinacria nn. 34/36.

Consenso al trattamento di dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, proceda al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22 della legge n. 675/96 (barrare obbligatoriamente una casella).

Do il consenso

Nego il consenso

Firma del richiedente

Registro associazioni di solidarietà familiare (art. 16)

DECRETO n. 2759 del 23 ottobre 2003*

Istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che all'art. 16 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;

Considerato che esistono i presupposti per procedere all'istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui al citato art. 16 della legge regionale n. 10/2003, in attesa di successivo provvedimento assessoriale di determinazione delle modalità di tenuta del predetto registro;

Decreta:

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

Art. 2

Al sopra istituito registro possono accedere le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statuari previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1° dell'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003.

* *Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 24 dicembre 2003, n. 56.*

Art. 3

L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare avviene con decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

Art. 4

Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro i termini di cui all'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003, saranno disciplinate le modalità di tenuta del registro, nonché l'iscrizione e la cancellazione dallo stesso.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

DECRETO n. 835 del 31 marzo 2004*

Disciplina relativa alle modalità di tenuta del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.

L'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che ha emanato norme a tutela e valorizzazione della famiglia;

Visto l'art. 16, comma 2, della predetta legge regionale n. 10/2003, che sancisce l'istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;

Visto il decreto n. 2759/S7 del 23 ottobre 2003, con il quale, ai sensi del predetto art. 16, viene istituito il suddetto registro;

Visto il 4° comma dell'art. 16 che sancisce che debbano venir disciplinate le modalità di tenuta del registro nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso;

Considerata l'esigenza di procedere a tale disciplina in merito alla tenuta del registro onde consentire una sua sollecita attivazione anche con riferimento alle iniziative di cui all'art. 11 della stessa legge regionale n. 10/03;

Decreta:

Art. 1

Le istanze di iscrizione nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, costituite ed operanti sul territorio regionale, possono essere inoltrate presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento (allegato A), nei seguenti periodi:

- per il primo semestre dell'anno dall'1 al 31 marzo;
- per il secondo semestre dell'anno dall'1 al 30 settembre.

Per le istanze spedite mediante raccomandata farà fede il timbro dell'ufficio postale.

* *Publicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 7 maggio 2004, n. 20.*

Alla domanda in carta libera a firma del legale rappresentante dell'associazione di solidarietà familiare deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia (conforme all'originale) dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti da cui risulti la conformità dell'associazione di solidarietà familiare ai requisiti previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale come definite all'art. 2 della stessa legge n. 383/2000 ed il perseguimento delle finalità dettate dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10. Nello statuto devono, pertanto, essere espressamente previsti:

- 1) la denominazione;
 - 2) l'oggetto sociale;
 - 3) l'attribuzione della rappresentanza;
 - 4) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - 5) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - 6) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
 - 7) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;
 - 8) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
 - 9) le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - 10) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;
- b) relazione sull'attività (gratuita) già svolta dall'associazione nel territorio regionale e sull'attività che intende svolgere con prioritario riferimento alle finalità di solidarietà, sostegno e mutuo aiuto tra le famiglie associate come riportato dal primo comma del citato art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;
- c) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono (tutte) le altre cariche sociali previste dallo statuto;
- d) dichiarazione contenente il numero e l'elenco degli associati distinto per categorie statuarie (socio-fondatore, ordinario, volontario etc.) con indicazio-

ne anche dei vincoli familiari valevoli ai fini dell'art. 1 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003;

e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili corredata dall'ultimo bilancio approvato e dall'inventario dei beni;

f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori sia esterni che interni, sempre nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 383/2000, di cui l'associazione si avvale con contratto di lavoro subordinato o autonomo (da produrre anche in forma negativa).

Art. 2

Le istanze avanzate in periodi non compresi tra quelli indicati dall'art. 1 del presente decreto sono rinviate d'ufficio al periodo successivo.

Art. 3

La definizione del procedimento istruttorio e l'iscrizione nel registro devono avvenire entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Per le istanze irregolarmente prodotte o carenti di parte della documentazione detto termine avrà validità dal momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta dagli uffici regionali.

Art. 4

Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale devono inviare all'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - Dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, entro il 30 aprile di ogni biennio, comunicazione circa i contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle istituzioni pubbliche e private e dichiarazione a firma del legale rappresentante, relativa:

- al permanere dei requisiti d'iscrizione;
- all'attività espletata dalla data dell'ultima comunicazione;
- alle modifiche intervenute nello statuto ed in seno agli organi sociali;
- alle variazioni della sede legale e sociale.

Deve essere, altresì, inviata copia dei bilanci consuntivi relativi al biennio precedente e la comunicazione inerente gli adempimenti degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, terzo comma, della legge n. 383/2000.

Art. 5

La cancellazione dal registro, oltre che a richiesta dell'associazione interessata, avviene d'ufficio nelle ipotesi in cui:

– da verifiche effettuate dall'amministrazione emerge che l'associazione non sia più in possesso dei requisiti d'iscrizione;

Il provvedimento di cancellazione è adottato formalmente nel rispetto della procedura dettata dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 6

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'elenco delle associazioni iscritte nel registro regionale, aggiornato anche a seguito della revisione di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7

L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi ed in particolar modo per quelle previste dall'art. 11 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10. L'iscrizione nel registro sarà inoltre indispensabile per godere dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 10/03.

Art. 8

L'attività di controllo eventualmente esplicitata dall'amministrazione regionale, anche per il tramite dei comuni territorialmente competenti, sarà finalizzata in particolare a verificare che le associazioni iscritte nel registro:

- a) svolgano attività senza fini di lucro anche indiretto;
- b) operino prioritariamente per il perseguimento delle finalità di solidarietà e di mutuo aiuto a favore delle famiglie associate con impiego in modo prevalente delle prestazioni libere, volontarie e gratuite dei propri aderenti, limitando le assunzioni di eventuali operatori dipendenti o l'impiego di lavoratori autonomi a particolari necessità anche con ricorso ai propri associati;
- c) assicurino gli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi;

d) conservino la documentazione relativa alle entrate previste dall'art. 4 della legge n. 383/2000;

e) le scritture contabili e la relativa documentazione giustificativa siano tenute regolarmente;

f) ove richiesto dalle vigenti disposizioni per l'attività svolta, i registri di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 febbraio 1992 e successive modificazioni siano tenuti regolarmente.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Allegato A

RACCOMANDATA R.R.

*All'Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali
Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali
Via Trinacria n. 34/36
90144 PALERMO*

*Domanda di iscrizione nel registro delle associazioni di solidarietà familiare
di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10*

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome)
. nato/a a: prov. il
. residente in via/piazza. n. .
. comune C.A.P.
. prov. telefono /.
.

Rappresentante legale dell'associazione di solidarietà familiare: (indicare l'esatta denominazione come risulta dall'atto costitutivo o da eventuali modifiche regolarmente deliberate e registrate) con sede in (comune di residenza dell'associazione) , via (indicare l'esatto indirizzo per evitare eventuali disguidi postali) numero di telefono

Chiede

l'iscrizione della predetta associazione nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

In fede

.

Luogo e data

Alla presente istanza vengono allegati i seguenti documenti:

a) copia (conforme all'originale) dell'atto di costituzione e del relativo statuto,

munito degli estremi di registrazione (se lo statuto approvato in sede di costituzione è stato successivamente modificato, occorre in ogni caso inviare anche l'atto costitutivo dell'associazione);

b) relazione sull'attività svolta nel territorio regionale dall'associazione e sull'attività che intende svolgere con priorità alle finalità di cui al primo comma del citato art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;

c) dichiarazione contenente l'indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono tutte le altre cariche sociali previste dallo statuto;

d) dichiarazione contenente il numero e l'elenco di tutti gli associati distinto per categorie statutarie (nell'elenco devono risultare i nominativi di tutti i soci) e con indicazione dei vincoli familiari;

e) dichiarazione contenente l'entità e la natura delle risorse disponibili (corredata dall'ultimo conto consuntivo approvato e dall'inventario dei beni);

f) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori sia esterni che interni, sempre nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 383/2000, di cui l'associazione si avvale con contratto di lavoro subordinato o autonomo (qualora l'Associazione non si avvalga di operatori esterni, la dichiarazione va resa in forma negativa).

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Regione Sicilia è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti anche in futuro.

In particolare, tali dati saranno raccolti presso di Lei o presso altri soggetti che custodiscono tali dati, quali ad esempio: amministrazioni pubbliche, pubblici registri, CCIAA, banche dati di società private, intermediari bancari e finanziari, società controllanti e/o collegate.

Precisiamo che per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Tutti i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:

- 1) finalità strettamente funzionali all'istruzione della domanda di iscrizione al registro previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 10/03;
- 2) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai suddetti benefici.

Si precisa che i dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

Modalità di trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nonché archivio cartaceo mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche residenti presso società di servizi esterne alla Regione Sicilia e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 9, legge n. 675/1996, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall'art. 1, comma 2, legge n. 675/96 necessarie al trattamento in questione.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati e/o diffusi:

- alle pubbliche amministrazioni (A.S.L., comuni, ecc.) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- alla Regione Sicilia;
- in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica.

I dati personali che Vi riguardano potranno essere trasferiti in Italia e, nel caso di necessità, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

Diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96

L'art. 13 della legge n. 675/96 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare:

- a) di conoscere l'esistenza dei trattamenti dei dati che possono riguardarlo;

- b) di essere informato dal titolare del trattamento delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento;
- c) di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine in forma intelligibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
- d) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- e) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- f) di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario.

Vi informiamo, quanto alla titolarità e alla responsabilità, che è in capo a:

- per la Regione Sicilia, nella persona del suo dirigente generale del dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali pro tempore, con sede in Palermo, via Trinacria, 34/36.

Consenso al trattamento di dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra esprimo il mio consenso a che la Regione Sicilia, quale titolare e responsabile, proceda al trattamento, automatizzato e non, dei dati personali, compresi quelli sensibili ex art. 22, legge n. 675/96 (barrare obbligatoriamente una casella).

Do il consenso

Nego il consenso

Firma del richiedente

.....

Osservatorio permanente sulla famiglia (art. 18)

DECRETO n. 834 del 31 marzo 2004*

Istituzione dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'art. 18 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale n. 22 del 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali;

Visto il D.P.R.S. 4/11/02 "Verso il piano socio-sanitario della Regione Siciliana";

Visto l'art. 18 della legge regionale n. 10 del 31/7/2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" che istituisce presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie;

Rilevata la necessità di dar vita all'Osservatorio per la famiglia con il compito di:

studiare e analizzare le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;

valutare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli Enti locali, da altri enti pubblici e privati, da gruppi e associazioni;

presentare agli organi regionali proposte sulle politiche a sostegno della famiglia;

esprimere pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria.

Visto che con D.A. n. 2067 del 13/12/2000 era stato istituito l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, con i complessivi compiti di:

conoscenza della condizione del minore e della famiglia anche con approfondimenti e studi su temi specifici e iniziative di formazione sulle condizioni dei minori;

sensibilizzazione e promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e del-

* *Decreto non pubblicato, acquisito direttamente presso il competente Dipartimento.*

l'adolescenza e stesura di un rapporto annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza;

sostegno per l'elaborazione della programmazione degli interventi nelle aree materno infantile, adolescenti, giovani e famiglie e per la definizione dei *budgets* economici necessari per la gestione dei servizi;

organizzazione della Giornata Regionale sull' Infanzia e l'Adolescenza;

coordinamento con l'Osservatorio Nazionale all' Infanzia e Adolescenza e cura degli adempimenti connessi;

Ritenuto che il medesimo Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza ha compiti riconducibili all'insieme delle problematiche complessive della famiglia le cui funzioni sono svolte dall'Osservatorio permanente sulle famiglie;

decreta:

Art. 1

E' istituito con i compiti di cui in premessa con sede in Palermo presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali - Via Trinacria 34 e 36, l'Osservatorio permanente sulle Famiglie di cui all'art 18 della legge regionale n. 10 del 31/7/2003 il cui funzionamento è regolato da apposite norme di cui all'allegato facente parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'Osservatorio permanente sulle famiglie, presieduto dall'Assessore regionale alla Famiglia, delle Politiche sociali e delle autonomie locali, è così composto: 6 rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare, del volontariato e del terzo settore;

4 esperti di politiche sociali e familiari di cui 2 nominati dal Presidente della Regione e 2 dall'Assessore regionale alla famiglia;

rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

rappresentante del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

1 Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale;

Rappresentante dell'ANCI;

Rappresentante dell'URPS;

3 rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative;

1 funzionario della Presidenza della Regione;
1 funzionario del Dipartimento regionale della famiglia;
1 funzionario del Dipartimento regionale della Sanità.

Art. 3

Alle sedute dell'Osservatorio partecipa il Dirigente Regionale del Dipartimento regionale della famiglia.

Art. 4

Alle riunioni dell'Osservatorio su iniziativa del Presidente della Regione possono essere invitati rappresentanti di enti, istituti o associazioni per la trattazione di tematiche di specifico interesse.

Art. 5

Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio saranno espletate da funzionari del Servizio VII.

Art. 6

Per la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio si provvederà ai rimborsi delle spese ove spettanti.

Art. 7

E' cessato l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza istituito con D.A. n 2067 del 13/12/2000 le cui funzioni sono esercitabili dall'Osservatorio permanente sulle famiglie.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

Allegato n. 1

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

E' istituito l' Osservatorio Permanente sulle Famiglie presso l'Assessorato della famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali - Dipartimento della Famiglia, delle politiche Sociali e delle Autonomie Locali - Servizio VII "Servizi socio-assistenziali e del Volontariato" - Via Trinacria 34-36. L'Osservatorio permanente sulle famiglie si pone come strumento privilegiato per concorrere a migliorare la qualità della vita delle famiglie, per progettare politiche familiari innovative adeguate ed efficaci, rispondenti alla nuova complessità familiare. L'Osservatorio è strumento di informazione, collegamento e collaborazione tra i servizi, le associazioni, le organizzazioni pubbliche e private ed è strumento di verifica e programmazione.

Art 2

L'Osservatorio ha lo scopo di favorire il sostegno alle famiglie e sviluppare politiche di promozione che comportano iniziative di coinvolgimento e protagonismo delle famiglie nella società, in una logica di *Welfare mix*.

Gli obiettivi generali dell'Osservatorio sono finalizzati all'intervento operativo, sono cioè volti a fornire un supporto nel lavoro sociale realizzato con le famiglie: primo obiettivo specifico è conoscere per operare, in una prospettiva di promozione della risorsa famiglia, ovvero dotare la Regione di uno strumento di monitoraggio permanente per la conoscenza della realtà familiare, la mappatura delle risorse, la valutazione dell'efficacia delle politiche familiari; secondo obiettivo è sviluppare il collegamento, il confronto e la collaborazione tra i servizi: creare un'occasione per raccordare le varie esperienze in atto tra i servizi pubblici, del privato sociale, del volontariato attraverso l'attivazione di una "rete" tra i servizi.

Art. 3

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Osservatorio provvede alla predisposizione di strumenti idonei quali:

la costituzione di una banca dati (per la raccolta ed il monitoraggio dei dati sulle famiglie, sui servizi, sulle richieste, sulle risposte);

l'organizzazione di seminari, convegni, dibattiti, momenti di formazione comune;

l'attivazione di ricerche su aree specifiche di particolare rilevanza;

il coordinamento di progetti comuni;

la pubblicazione periodica di documenti a carattere informativo o promozionale;

la pubblicazione di dati statistici o di altro genere.

Art. 4

La partecipazione all'Osservatorio implica:

la messa in comune di dati e notizie tramite la compilazione di apposite schede;

l'aggiornamento dei dati stessi;

l'accettazione delle norme di funzionamento dell'Osservatorio.

Tutti i membri dell'Osservatorio hanno diritto a ricevere tutte le informazioni desumibili dei dati raccolti nella comune banca-dati, a partecipare alle attività dell'Osservatorio, a ricevere i materiali prodotti.

La nomina dei componenti dell'Osservatorio è di competenza dell'Assessore che vi provvederà su designazione degli organismi e delle associazioni che vi partecipano.

L' Osservatorio fa riferimento direttamente all'Assessore e fa capo al Servizio VII che assicura la Segreteria organizzativa.

Art. 5

Sono organismi dell' Osservatorio:

l'Assemblea

il Comitato tecnico scientifico

L'Osservatorio si avvale di:

Gruppi di lavoro-ricerca

Esperti

Art. 6

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Osservatorio rappresentati da un responsabile (titolare o supplente) per ogni Organizzazione/Ente che vi aderisce designato dall'Organizzazione/Ente stesso.

È convocata dall'Assessore e si riunisce almeno due volte all'anno:

per discutere e decidere sulle linee generali dell'Osservatorio;
verificare i programmi svolti e i risultati delle iniziative;
approvare i programmi da realizzare;
per indicare i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
per stipulare le convenzioni con enti specializzati, istituti universitari e consulenti.

Ogni riunione dell'Assemblea viene verbalizzata; i verbali sono consegnati entro l'incontro successivo e restano agli atti.

Art. 7

Il Comitato tecnico-scientifico, presieduto dall'Assessore alla Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali o suo delegato, è composto dai rappresentanti indicati dall'Assemblea dell'Osservatorio, in virtù delle loro competenze scientifiche ed operative indicativamente in numero variabile dalle dieci alle venti unità.

Compiti del Comitato tecnico-scientifico sono:

contribuire alla realizzazione e al funzionamento della banca-dati sulle famiglie;

formulare ipotesi di ricerca (individuare settori, modalità, priorità ...) e rielaborare i dati;

individuare i testimoni privilegiati;

tradurre i risultati delle ricerche in ipotesi di intervento e collaborare al fine della loro organizzazione e realizzazione;

raccordare e creare nuove reti di collaborazioni tra servizi e tra progetti;

proporre nuovi aderenti all'Osservatorio;

individuare e contattare sponsor delle iniziative concordate;

Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati assessori, tecnici, politici, funzionari della Regione, esperti.

Le funzioni di segreteria verranno svolte dal Servizio VII.

Ogni riunione del Comitato tecnico-scientifico viene verbalizzata;

i verbali sono consegnati entro l'incontro successivo e restano agli atti.

Art. 8

Il Comitato tecnico-scientifico organizza, attorno ad alcune aree tematiche privilegiate, gruppi di lavoro-ricerca, guidati da un referente; i risultati dei lavori di ricerca ritornano poi al Comitato tecnico-scientifico.

Art. 9

Il Comitato tecnico-scientifico si avvale, per specifiche ricerche o consulenze, di esperti qualificati individuati dall'Assemblea. Gli esperti partecipano all'Osservatorio con competenze tecniche di consulenza, di supervisione, di formazione, di promozione.

Art. 10

La Segreteria organizzativa dell'Osservatorio fa capo al Servizio VII. Ha funzione di raccordo tra l'Assessorato ed il Comitato tecnico-scientifico. Ha la responsabilità delle attività dell'Osservatorio: riunioni periodiche verbalizzate, ricerche, banca-dati, ecc., organizza i convegni e seminari, coordina le attività comuni, cura le eventuali pubblicazioni.

Legislazione nazionale

LEGGE 24 novembre 2003, n. 326*

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”

Art. 21

Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell’ambito dell’INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.

3. L’assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati.

4. L’assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall’I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al comma 5.

5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e’ incrementato di 232 milioni di euro per l’anno 2004.

6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente docu-

* *Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181.*

mentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Finito di stampare
nel mese di ottobre 2004
presso Eurografica
Palermo

